SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 gennaio 2002, n. **1** *(Raccolta 2002).*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2001, N. 402

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea, le parole: «e le Aziende ospedaliere» *sono sostituite dalle seguenti:* «, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo»;

alla lettera a), *dopo le parole:* «il rapporto di lavoro» *sono inserite le seguenti:* «da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001»;

alla lettera b), *le parole:* «dall'articolo 17 del CCNL 1° settembre 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001».

All'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

All'articolo 1, comma 2:

dopo le parole: «gli istituti di riabilitazione,» *sono inserite le seguenti:* «gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,»;

dopo le parole: «infermieri dipendenti» *sono inserite le seguenti:* «in forza di un contratto con l'azienda»;

le parole: «sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorchè resa all'amministrazione di appartenenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorchè rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL».

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «gli infermieri» *sono inserite le seguenti:* «e i tecnici sanitari di radiologia medica».

All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti *standard* minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i princìpi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: «autonomamente» *è soppressa.*

All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: «Scienze infermieristiche» *sono inserite le seguenti:* «e delle professioni sanitarie».

All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università».

All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.

10-*ter*. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione».

All'articolo 1, nella rubrica, la parola: «professionali» *è soppressa.*

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *(Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)* – *1.* All'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

Art. 1-*ter*. - *(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano)* – *1.* Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 824):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 12 novembre 2001.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 12 novembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 novembre 2001.

Esaminato dalla 12ª commissione il 21, 28 novembre 2001, il 4, 11 dicembre 2001.

Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2104):

Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 14 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) il 15 e 17 dicembre 2001.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 824-*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 20 dicembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20 dicembre 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 65.

02G0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mejia Lancheros Cilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mejia Lancheros Cilia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad Nacional de Colombia di Bogotà (Colombia), dalla sig.ra Mejia Lancheros Cilia, nata a Puente Nacional (Colombia), il giorno 28 ottobre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mejia Lancheros Cilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13790

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Toro Holguin Luz Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toro Holguin Luz Marina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei

servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso il Liceo Universitario de Caldas di Manizales (Caldas-Colombia), dalla sig.ra Toro Holguin Luz Marina, nata a Manizales (Caldas-Colombia), il giorno 12 novembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toro Holguin Luz Marina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13791

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ospina Grisales Claudia Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ospina Grisales Claudia Cristina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1991 presso la Universidad Nacional de Colombia di Bogotà (Colombia), dalla sig.ra Ospina Grisales Claudia Cristina, nata a Bogotà (Colombia), il giorno 7 dicembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ospina Grisales Claudia Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13792

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rocha Garcia Martha Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rocha Garcia Martha Patricia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1990 presso la Pontificia Universidad Javerana di Bogotà (Colombia), dalla sig.ra Rocha Garcia Martha Patricia, nata a Bogotà (Colombia), il giorno 28 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rocha Garcia Martha Patricia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13794

DECRETO 11 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lopez Gomez Ester di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lopez Gomez Ester, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1991 presso la l'Università di Cartagena (Colombia), dalla

sig.ra Lopez Gomez Ester, nata a Cartagena (Colombia), il giorno 8 ottobre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lopez Gomez Ester è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13795

DECRETO 12 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Morales Romero Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Morales Romero Patricia, ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 2001 presso la Universidad Caldas di Manizales (Colombia), dalla sig.ra Morales Romero Patricia, nata a Cartago (Colombia), il giorno 12 luglio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Morales Romero Patricia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13793

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Klosowska Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Klosowska Agnieszka chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso l'istituto professionale per infermieri di Krasnik (Polonia) dalla sig.ra Klosowska Agnieszka, nata a Lipowiec (Polonia) il giorno 31 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Klosowska Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13992

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wasko Monika Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wasko Monika Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso l'istituto professionale per infermieri di Tomaszow (Polonia) dalla sig.ra Wasko Monika Maria, nata a Zamosc (Polonia) il giorno 18 dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wasko Monika Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13993

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wasilewska Ewelina Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wasilewska Ewelina Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1999 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Wasilewska Ewelina Halina, nata a Lublin (Polonia) il giorno 27 gennaio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wasilewska Ewelina Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13994

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dziwinska Wieslawa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dziwinska Wieslawa ha chiesto il riconoscimento del titolo di magistra conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di magistra conseguito nell'anno 2000 presso l'Accademia di medicina di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Dziwinska Wieslawa, nata a Grabowiec (Polonia) il giorno 1° marzo 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dziwinska Wieslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13995

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Matusik Renata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Matusik Renata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Matusik Renata, nata a Bochnia (Polonia) il giorno 3 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Matusik Renata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13996

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sobiczewska Katarzyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sobiczewska Katarzyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto professionale per infermieri di Siedlce (Polonia) dalla sig.ra Sobiczewska Katarzyna, nata a Siedlce (Polonia) il giorno 14 gennaio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sobiczewska Katarzyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13997

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gmitruk Katarzyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gmitruk Katarzyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri di Chelm (Polonia) dalla sig.ra Gmitruk Katarzyna, nata a Biala

Podloska (Polonia) il giorno 5 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gmitruk Katarzyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13998

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ciobanu Elena Violeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciobanu Elena Violeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1990, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ciobanu Elena Violeta, nata a Komnesti-Arges (Romania) il giorno 30 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciobanu Elena Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14229

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cabuta Irina Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cabuta Irina Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vasile Voiculescu di Oradea (Romania) dalla sig.ra Cabuta Irina Nicoleta, nata a Oradea (Romania) il giorno 9 gennaio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cabuta Irina Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14230

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hirtie Elena Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hirtie Elena Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Hirtie Elena Liliana, nata a Craiova (Romania) il giorno 31 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hirtie Elena Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14231

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Andrei Nutu Vergina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Andrei Nutu Vergina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997, presso il Liceo sanitario di Craiova (Romania) dalla sig.ra Andrei Nutu Vergina, nata a Segarcea (Romania) il giorno 12 maggio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Andrei Nutu Verginea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14232

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stan Betty Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stan Betty Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1992, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Stan Betty Daniela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stan Betty Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14233

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dediu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dediu Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Dediu Daniela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 7 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dediu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14234

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Draga Stefania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Draga Stefania ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Draga Stefania nata a Bucarest (Romania) il giorno 27 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Draga Stefania è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14235

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Danila Bogdan Pavel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Danila Bogdan Pavel ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dal sig. Danila Bogdan Pavel nato a Iasi

(Romania) il giorno 21 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Danila Bogdan Pavel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14236

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Boncea Mihaita Stefan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Boncea Mihaita Stefan ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Craiova (Romania) dal sig. Boncea Mihaita Stefan nato a Segarcea (Romania) il giorno 8 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Boncea Mihaita Stefan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14237

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nica Isabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nica Isabela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Nica Isabela nata a Craiova (Romania) il giorno 25 febbraio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nica Isabela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14238

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Petrea Alina Lonela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petrea Alina Lonela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Petrea Alina Lonela nata a Iasi (Romania) il giorno 15 febbraio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petrea Alina Lonela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4,

del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14239

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Balan Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Balan Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Balan Elena nata a Iasi (Romania) il giorno 14 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Balan Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14240

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tulbà Manuela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tulbà Manuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Tulbà Manuela nata a Craiova (Romania) il giorno 15 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tulbà Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14241

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dodan Oana Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dodan Oana Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) alla sig.ra Dodan Oana Mihaela nata a Iasi (Romania) il giorno 2 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dodan Oana Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14242

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Batae Mirela Florina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Batae Mirela Florina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Batae Mirela Florina nata a Bucarest (Romania) il giorno 4 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Batae Mirela Florina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14243

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ciorba Delia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE - PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciorba Delia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ciorba Delia nata a Bucarest

(Romania) il giorno 14 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciorba Delia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14244

DECRETO 13 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Gabriela Vasilica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popa Gabriela Vasilica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Popa Gabriela Vasilica nata a Turnu-Magurele (Romania) il giorno 2 dicembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popa Gabriela Vasilica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14245

DECRETO 17 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Grosu Marian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Grosu Marian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Galati (Romania) dal sig. Grosu Marian, nato a Macin (Romania) il giorno 6 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Grosu Marian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14228

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nefat Verna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nefat Verna ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola statale di medicina di Pola (Croazia) dalla sig.ra Nefat Verna nata a Pola (Croazia) il giorno 24 giugno 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nefat Verna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14195

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ostovic Celestina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ostovic Celestina ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola statale di medicina di Pola (Croazia) dalla sig.ra Ostovic Celestina nata a Pola (Croazia) il giorno 10 febbraio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ostovic Celestina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14196

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Miljanic Ivana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Miljanic Ivana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola statale di medicina di Pola (Croazia) dalla sig.ra Miljanic Ivana nata a Pola (Croazia) il giorno 1° luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Miljanic Ivana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la pro fessione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14197

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Juran Marija di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Juran Marija ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1977 presso la Scuola statale di medicina di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Juran Marija nata a Pazin (Croazia) il giorno 27 maggio 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Juran Marija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14198

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Petrovic Danijela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petrovic Danijela ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola statale di medicina di Pola (Croazia) dalla sig.ra Petrovic Danijela nata a Pola (Croazia) il giorno 29 luglio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petrovic Danijela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14199

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Biserka Krota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Biserka Krota ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola statale di medicina di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Biserka Krota nata a Capodistria

(Croazia) il giorno 25 settembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Biserka Krota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14200

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Tomicic Mladen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tomicic Mladen ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinski tehnicar conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola statale di medicina di Pola (Croazia) dal sig. Tomicic Mladen nato a Fojnica (Croazia) il giorno 22 dicembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tomicic Mladen è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14201

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vujovic Olga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vujovic Olga ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola statale di medicina di Pola (Croazia) dalla sig.ra Vujovic Olga nata a Pola (Croazia) il giorno 14 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vujovic Olga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14202

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vrgoc Stocco Sanja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vrgoc Stocco Sanja ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1986 presso la scuola statale di medicina di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Vrgoc Stocco Sanja nata a Fiume (Croazia) il giorno 2 dicembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vrgoc Stocco Sanja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14203

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Taskovski Alexsandar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Taskovski Alexsandar ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinski tehnicar conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola statale di medicina di Pola (Croazia) dal sig. Taskovski Alexsandar nato a Pola (Croazia) il giorno 1º luglio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Taskovski Alexsandar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14204

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sabo Ildiko di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sabo Ildiko ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola statale di medicina di Pola (Croazia) dalla sig.ra Sabo Ildiko, nata a Subotica (Croazia) il giorno 8 febbraio 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sabo Ildiko è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14225

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jelcic Alma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jelcic Alma ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola sanitaria di Dubrovnik (Croazia) dalla sig.ra Jelcic Alma, nata a Dubrovnik (Croazia) il giorno 16 novembre 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jelcic Alma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14226

DECRETO 20 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Popovic Zoran di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Popovic Zoran ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinski tehnicar conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola statale di medicina di pola (Croazia) dal sig. Popovic Zoran, nato a Travnik (Bosnia Erzegovina) il giorno 23 novembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Popovic Zoran è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A14227

DECRETO 21 dicembre 2001.

Sorveglianza obbligatoria della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 253 e 254;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la decisione 2119/98/CE del 24 settembre 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, notificata al Governo italiano in data 3 ottobre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità;

Vista la propria ordinanza contingibile ed urgente 12 febbraio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 febbraio 2001, n. 49), per la sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob, con cui tale malattia e le sindromi ad essa correlate sono state di fatto assimilate alle malattie infettive e diffusive che comportano l'adozione di misure di sanità pubblica;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 1991, n. 6), concernente le peculiari misure di sanità pubblica inerenti alle c.d. «malattie di Classe I» soggette a notifica immediata al solo sospetto diagnostico di insorgenza, in quanto sottoposte a regolamento sanitario internazionale o a sorveglianza speciale da parte dell'OMS, ovvero considerate di particolare interesse per i possibili risvolti sulla salute pubblica;

Viste le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza in ambito sanitario;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Preso atto che la malattia di Creutzfeldt-Jakob, appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), è una malattia neurodegenerativa ad esito letale, che può presentarsi in tre forme epidemiologiche denominate: forma sporadica, forma familiare e forma iatrogena, e che la conferma diagnostica è possibile, al momento, soltanto mediante esami istologici sull'encefalo;

Considerata la presenza, in alcuni Paesi europei, di casi della variante di malattia di Creutzfeldt-Jakob, verosimilmente in correlazione con l'epidemia di encefalopatia spongiforme del bovino (BSE) in atto nel Regno Unito dalla prima metà degli anni 80;

Riconosciuta la necessità, alla luce dell'accertamento di casi sporadici di encefalopatia spongiforme del bovino (BSE) in Italia, di monitorare l'incidenza della malattia di Creutzfeldt-Jakob e delle sindromi ad essa correlate;

Sentito il parere dei Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 21 marzo 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 22 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. La variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, la malattia di Creutzfeldt-Jakob e le sindromi ad esse correlate (la sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker, l'insonnia fatale familiare) sono sottoposte a sorveglianza obbligatoria e devono essere segnalate sia al sospetto che nei casi accertati.

Art. 2.

1. Per la segnalazione di tali malattie deve essere osservato il flusso informativo descritto nell'allegato 1, utilizzando la scheda in allegato 2, che costituiscono, entrambi, parte integrante del presente decreto. Le segnalazioni e i dati relativi vengono raccolti in una unica base di dati del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità. La gestione della base di dati e la classificazione dei casi sono affidate all'Istituto superiore di sanità. Alla base di dati accedono le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di propria competenza nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Art. 3.

1. Con successivo provvedimento, da approvarsi quale accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, saranno emanate linee guida per la sorveglianza epidemiologica, per l'assistenza dei pazienti e per il controllo dell'infezione in ambiente ospedaliero.

Art. 4.

1. Sono sottoposti ad esame neuroistopatologico tutti i pazienti deceduti con sospetto clinico di variante di malattia di Creutzfeldt-Jakob. Il risultato dell'accertamento neuroistopatologico, sia negativo che positivo, va comunicato alle autorità sanitarie destinatarie della segnalazione, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 5.

1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture che, nel rispetto dei requisiti indicati dalle linee guida e norme di sicurezza da osservare in caso di riscontro autoptico su soggetti con probabile malattia di Creutzfeldt-Jakob o sindromi correlate (25 settembre 1996), effettueranno gli esami neuroistopatologici e trasmettono l'elenco di tali strutture al Dipartimento della prevenzione del Ministero della salute che provvederà a darne diffusione.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. In tale data è abrogata l'ordinanza ministeriale 12 febbraio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2001), per la sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob e delle sindromi ad essa correlate.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

Per la segnalazione dei casi di malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate deve essere osservato il seguente flusso informativo:

1) Segnalazione immediata, da parte del medico che ha osservato il caso o ha posto il sospetto di malattia di Creutzfeldt-Jakob o sindromi correlate, mediante utilizzazione dell'apposita scheda di sorveglianza (allegato 2) da trasmettere via fax o per via elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione - Ufficio III via Sierra Nevada n. 60 - 00144 Roma, fax 06/5994-4242-4320, posta elettronica: dpv.oemi@sanita.it

Istituto superiore di sanità - laboratorio di virologia, reparto di malattie degenerative del sistema nervoso ad eziologia virale, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma - fax 06/4990-3012, posta elettronica: rest@iss.it

Azienda sanitaria locale in cui è stato avanzato il sospetto diagnostico;

Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma.

2) Gli enti cui viene fatta la comunicazione, coordinati dal Dipartimento della prevenzione del Ministero della salute e dall'Istituto superiore di sanità per le rispettive competenze, collaborano con il medico segnalatore e con l'Azienda unità sanitaria locale per il completamento dell'iter diagnostico, quando necessario, e per l'eventuale indagine epidemiologica.

3) Comunicazione dell'esito, sia positivo che negativo, dell'esame neuroistopatologico agli indirizzi precedenti.

ALLEGATO 2

Ministero della Salute
Dipartimento della Prevenzione
Ufficio III
profilassi internazionale-OEN)
Via Sierra Nevada 60, 00144 Roma
fax 06 5994 4242/4320
e-mail:dpv.oemi@sanita.it

Istituto Superiore di Sanità
Laboratorio di Virologia
Registro Nazionale della Malattia di (Malattie infettive e
Creutzfeldt—Jakob e Sindromi Correlate
Viale Regina Elena 299, 00161 Roma
fax 06 4990 3012
e-mail: rest@iss.it

SCHEDA PER LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLA MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB

Iniziali del paziente: sesso

medico segnalatore:
indirizzo dell'ospedale:
tel:
fax:
e-mail:
firma del medico segnalatore
____

numero cartella clinica ____________________
data di nascita del paziente ____________________
data di esordio della malattia:____________________
(mese/anno)
sintomo di esordio:____________________

segnalare la presenza di:

- disturbi psichiatrici nelle prime fasi della malattia	SI □	NO □	
- decadimento intellettivo-demenza	SI □	NO □	
- mioclono	SI □	NO □	
- altri movimenti involontari	SI □	NO □	
- segni piramidali	SI □	NO □	
- segni extrapiramidali	SI □	NO □	
- segni cerebellari	SI □	NO □	
- segni visivi	SI □	NO □	
- mutismo acinetico	SI □	NO □	
- parestesie	SI □	NO □	
- disestesie dolorose	SI □	NO □	
- EEG caratteristico*	SI □	NO □	NON ESEGUITO □
- Esame liquorale (proteina 14-3-3)	SI □	NO □	NON ESEGUITO □

* (complessi trifasici periodici punta onda, 1-2 c/s. Questo tracciato compare nella maggior parte dei pazienti con malattia di Creutzfeldt-Jakob. Può essere assente nelle fasi iniziali o terminali della malattia. Qualora l'EEG non fosse tipico, si consigliano ripetute e prolungate registrazioni)

Altri esami strumentali effettuati

TC CEREBRALE
SI □ NO □

RMN CEREBRALE
SI □ NO □

Fattori di rischio**
(** esempi: registrazioni EEG con elettrodi corticali, interventi neurochirurgici, terapia con ormone della crescita di tipo estrattivo, impianto di dura madre, trapianto di cornea)
____

la presente scheda compilata in tutte le sue parti, va inviata **contemporaneamente ,** a

Ministero della Salute
Dipartimento della Prevenzione
Ufficio III - Malattie Infettive
via Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma
fax 06 59944242 – 69944320
e-mail : dpv.oemi@sanita.it

ASL
di Riferimento

Assessorato Sanità

Istituto Superiore di Sanità
Laboratorio di Virologia
R.N. Malattia di Creutzfeldt—Jakob
e Sindromi Correlate
Viale Regina Elena 299, 00161 Roma
fax 06 4990 3012
e-mail: rest@iss.it

DATA:

02A00136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2001.

Adeguamenti delle tariffe per i lavori di facchinaggio della provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Visto il precedente decreto adottato dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Viterbo in data 25 novembre 1999;

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe minime da valere a decorrere dal 1° dicembre 2001;

Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;

Sentiti in data 3 dicembre 2001 le organizzazioni sindacali già facenti parte della soppressa commissione provinciale per i lavori di facchinaggio;

Decreta:

1. La tariffa oraria per lavori particolari che debbono essere eseguiti a tempo e non previsti nelle altre tariffe attualmente stabilita in L. 22.250 è aumentata di L. 1.180 a decorrere dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2003.

2. Le tariffe a quintalaggio attualmente vigenti vengono aumentate del 5,3% a decorrere dal 1° dicembre 2001 e fino al 30 novembre 2003.

3. Le tariffe *sub* 1) e *sub* 2) sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali, sia degli oneri contributivi e gestionali.

4. La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro straordinario;

50% per lavoro notturno e festivo;

20% per lavoro compiuto nelle giornate del sabato sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.

5. Le tariffe di cui sopra, che sono da considerarsi come valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti ed ai loro organismi associati, anche di fatto.

6. Le tariffe come sopra determinate hanno validità biennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal 1° dicembre 2001.

Viterbo, 13 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

ALLEGATO

TARIFFARIO LAVORO DI FACCHINAGGIO
PROVINCIA DI VITERBO
dal 1° dicembre 2001

		Lire	Euro
1) Anticrittogamici, antiparassitari e prodotti similari:			
a) carico e stivaggio	al q.le	1.374	0,71
b) scarico e distivaggio	al q.le	1.374	0,71
2) Concimi chimici/esclusa calciocianamide:			
a) carico e stivaggio	al q.le	940	0,49
b) scarico e distivaggio	al q.le	940	0,49
c) trasbordo da carro ferroviario a veicolo compreso distivaggio e stivaggio	al q.le	940	0,49
d) idem da veicolo a carro ferroviario	al q.le	940	0,49
e) pesatura	al q.le	196	0,10
3) Calciocianamide:			
a) carico e stivaggio	al q.le	1.066	0,55
b) scarico e distivaggio	al q.le	1.066	0,55
c) insaccatura, pesatura, legatura e egalizzazione	al q.le	5.650	2,91
d) pesatura	al q.le	196	0,10
4) Legname:			
a) legna da ardere carico e stivaggio sul veicolo	al q.le	1.189	0,61
legna da ardere carico e distivaggio da veicolo	al q.le	1.189	0,61
legna da ardere trasbordo da veicolo a carro ferroviaria compreso stivaggio e distivaggio	al q.le	1.189	0,61
legna da ardere trasbordo da carro ferroviario a veicolo	al q.le	1.189	0,61
b) tavole e travette carico e distivaggio	al q.le	1.275	0,66
tavole e travette carico e distivaggio	al q.le	1.275	0,66
tavole e travette trasbordo da carro ferroviario a veicolo compreso distivaggio e stivaggio	al q.le	1.275	0,66
c) compensati scarico e distivaggio	al q.le	1.691	0,87
compensati carico e stivaggio	al q.le	1.691	0,87
compensati trasbordo da vagone a veicolo compreso distivaggio e stivaggio	al q.le	1.691	0,87
compensati scarico da veicolo a vagone	al q.le	1.691	0,87
d) traverse normali carico e stivaggio sul veicolo	al q.le	1.000	0,52
traverse normali carico e distivaggio	al q.le	723	0,37
traverse normali carico e stivaggio sul vagone	al q.le	1.000	0,52
traverse normali collaudo carico e stivaggio su vagone	al q.le	1.139	0,59
e) scambi collaudo carico e stivaggio su vagone	al q.le	2.840	1,47
f) scambi solo carico e scarico	al q.le	2.840	1,47
g) travi e tronchi prezzo da convenirsi			

		Lire	Euro
5) Paglia e fieno:			
a) carico e stivaggio su veicolo (balle)	cad	641	0,33
b) scarico, distivaggio, balle da veicolo e stivaggio	cad	533	0,28
c) scarico e distivaggio balle da veicolo e stivaggio a terra superiore a m 3	cad	641	0,33
d) trasbordo da veicolo a vagone balle compreso distivaggio e stivaggio	cad	641	0,33
e) trasbordo da vagone a veicolo	cad	641	0,33
f) copertura vagone ogni copertone	cad	19.800	10,22
6) Vini, petroli, liquori, oli (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio):			
a) in fusti da q.li 5	al q.le	1.436	0,74
b) in fusti da q.li 5 a q.li 8	al q.le	1.846	0,96
c) serbatoio e cisterna (con pompa a mano)	al q.le	929	0,48
d) in damigiana da 50 a 70	al q.le	3.696	1,91
e) riempimento damigiana e trasporto con carico dalla cantina al veicolo	al q.le	4.370	2,26
7) Carbone:			
a) coke alla rinfusa da vagone al veicolo	al q.le	866	0,45
b) coke alla rinfusa scarico a terra	al q.le	641	0,33
c) fossile alla rinfusa scarico a terra	al q.le	641	0,33
d) fossile alla rinfusa da vagone a veicolo	al q.le	713	0,37
e) carico su veicolo coke alla rinfusa	al q.le	1.130	0,58
f) carico su veicolo fossile alla rinfusa	al q.le	1.130	0,58
8) Materiale edile:			
a) carico e distivaggio calce in zolle	al q.le	1.000	0,52
b) carico e stivaggio calce in zolle	al q.le	1.000	0,52
c) carico e stivaggio calce in sacchi	al q.le	1.000	0,52
d) carico e stivaggio gesso e cemento in sacchi	al q.le	1.000	0,52
e) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa, compreso distivaggio e stivaggio, calce in sacchi	al q.le	901	0,47
f) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa compreso distivaggio e stivaggio cemento e gesso in sacchi	al q.le	901	0,47
g) scarico e distivaggio eternit	al q.le	1.691	0,88
h) scarico e distivaggio eternit	al q.le	1.691	0,88
i) trasbordo da vagone a veicolo e viceversa compreso distivaggio e stivaggio eternit	al q.le	1.691	0,88
l) scarico e distivaggio argilla, sabbia e pozzolana etc. da vagone	al q.le	866	0,45
m) scarico e distivaggio argilla, sabbia pozzolana a stabilimento	al q.le	758	0,39
n) carico e stivaggio forati e mattoni	al q.le	1.000	0,52
9) Merci varie (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio):			
a) carta in risme a cartone da pacchi	al q.le	1.000	0,52
b) travi in ferro	al q.le	1.130	0,58
c) profilati in ferro	al q.le	1275	0,66
d) filo di ferro in rotoli	al q.le	901	0,47
e) filo spinato in rotoli	al q.le	1.000	0,52
f) pasta alimentare	al q.le	939	0,49
g) riso	al q.le	939	0,49
h) zucchero	al q.le	939	0,49
i) generi alimentari in cassa	al q.le	939	0,49
l) stracci	al q.le	1.691	0,88
m) vetri in cassa	al q.le	2.841	1,47
n) legumi in cassa	al q.le	939	0,49
o) nocciole e castagne	al q.le	1.132	0,59
p) nocciole e castagne insaccatura, pesatura	al q.le	1.986	1,03
q) nocciole e castagne insaccatura, pesatura e legatura a carico	al q.le	2.002	1,04
r) solo pesatura di merci varie	al q.le	196	0,10
10) Lana in balle:			
a) pesatura, carico e stivaggio	al q.le	4.257	2,20
b) carico e stivaggio	al q.le	3.766	1,95
c) scarico e distivaggio e pesatura	al q.le	4.068	2,10
d) scarico e distivaggio	al q.le	3.956	2,04
e) insaccatura e cucitura balloni di lana	al q.le	7.925	4,09
11) Mangimi e sementi:			
a) carico e stivaggio	al q.le	939	0,48
b) carico e distivaggio	al q.le	939	0,48
c) insaccatura e legatura	al q.le	641	0,33
d) pesatura	al q.le	196	0,10
12) Gas liquidi (carico e scarico compreso stivaggio e distivaggio):			
a) in bombole piene	cad	264	0,14
b) in bombole vuote	cad	245	0,13
13) Per traslochi e macchinari prezzi da convenire.			
14) Grano si applicano le tariffe a carattere nazionale.			
15) Operazioni aggiuntive:			
a) per l'accatastamento e vuotatura delle merci dall'altezza superiore ai m 2 fino a m 3 spetta un maggior compenso di	al q.le	156	0,08
oltre i m 3	al q.le	335	0,17
b) per il trasporto delle merci a distanza superiore ai metri 15 e al massimo m 30 spetta un maggior compenso di	al q.le	156	0,08
oltre i m 30	al q.le	429	0,22
c) per ogni gradino percorso in salita o in discesa oltre i primi tre spetta un maggior compenso di	al q.le	45	0,03
d) per colli fino a kg 50 spetta una maggiorazione del 30%, per colli fino km 75 spetta una maggiorazione del 20%			
16) Grano e cereali (entrata e uscita del grano e dei cereali in genere con automezzi muniti di cisterne con camion muniti di cassone). Sono da considerarsi lavori di facchinaggio quelli svolti presso gli automezzi muniti di cassone e di cisterna, compresi i lavori meccanizzati interenti le operazioni di scarico e carico. Sono pertanto esclusi da tali operazioni medesime gli autisti:			
a) operazioni di carico su camion (uscita con paleggiatura, accatastamento sfuso ed eventuale spianatura su camion)	al q.le	125	0,06
b) operazioni di carico su camion (uscita a mezzo di apparecchiatura con tubi aspiranti snodati, con paleggiatura, accatastamento ed eventuale spianatura su camion)	al q.le	94	0,05

		Lire	Euro
c) operazioni come sopra eseguite a mezzo di apparecchiature rigide che richiedono operazioni di paleggiatura per avvinamento al tubo aspirante . . .	al q.le	193	0,09
d) operazioni di scarico (entrata) con paleggiatura, accatastamento sfuso ed eventuale spianamento	al q.le	104	0,05
17) Tubi per irrigazione e relativi accessori:			
distivaggio, carico e scarico	al q.le	3.224	1,67
distivaggio, scarico e stivaggio per i lavori di facchinaggio eseguiti in zone extraurbane, le predette tariffe sono aumentate del 15%	al q.le	3.224	1,67

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro straordinario;

50% per lavoro notturno e festivo;

20% per lavoro compiuto nelle giornate di sabato sempre che tale giornata non rientri nei normali turni di lavoro.

Le tariffe di cui sopra, che sono da considerarsi come valori minimi inderogabili, si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti ed i loro organismi associati, anche di fatto.

Le tariffe come sopra determinate hanno validità biennale.

02A00022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 21 agosto 2001 nella provincia di Rieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Rieti:

grandinate del 21 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Configni, Cottanello, Vacone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00043

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio di Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 19 luglio 2001 al 20 luglio 2001 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Reggio di Calabria:

grandinate del 19 luglio 2001, del 20 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Oppido Mamertina, San Roberto, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Sinopoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00044

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Siracusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza, eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° aprile 2001 al 24 settembre 2001 nella provincia di Siracusa;

eruzione vulcanica dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2001 nella provincia di Catania;

grandinate dal 22 agosto 2001 al 26 agosto 2001 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania:

eruzione vulcanica dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Belpasso, Castel di Iudica, Catania, Gravina di Catania, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ragalna, Ramacca, Trecastagni, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea;

grandinate del 22 agosto 2001, del 26 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Caltagirone, Linguaglossa, Mascali, Piedimonte Etneo;

Siracusa:

siccità dal 1° aprile 2001 al 24 settembre 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00045

DECRETO 21 dicembre 2001.

Accertamento dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 5 settembre 2001 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

grandinate del 5 settembre 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Carpino, Ischitella, Vico del Gargano, Vieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00046

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Benevento e Caserta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 28 luglio 2001 al 29 luglio 2001 nella provincia di Benevento;

grandinate del 18 agosto 2001 nella provincia di Avellino;

grandinate del 22 agosto 2001 nella provincia di Benevento;

piogge alluvionali del 22 agosto 2001 nella provincia di Benevento;

grandinate del 22 agosto 2001 nella provincia di Caserta;

piogge alluvionali del 15 settembre 2001 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati ter-

ritori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

grandinate del 18 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Villanova del Battista;

piogge alluvionali del 15 settembre 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Lauro, Moschiano, Quindici, Taurano;

Benevento:

grandinate del 28 luglio 2001, del 29 luglio 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Benevento, San Giorgio la Molara;

grandinate del 22 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Benevento, Pesco Sannita, Pietrelcina;

piogge alluvionali del 22 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Benevento, Montesarchio, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, Tocco Caudio;

Caserta: grandinate del 22 agosto 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Galluccio, Marcianise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00047

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 4 agosto 2001 al 9 agosto 2001 nella provincia di Pordenone;

tromba d'aria dal 4 agosto 2001 al 9 agosto 2001 nella provincia di Pordenone;

tromba d'aria del 5 agosto 2001 nella provincia di Udine;

grandinate dal 5 agosto 2001 all'11 agosto 2001 nella provincia di Udine;

grandinate dal 10 agosto 2001 all'11 agosto 2001 nella provincia di Pordenone;

tromba d'aria dal 10 agosto 2001 al 12 agosto 2001 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone:

grandinate del 4 agosto 2001, del 5 agosto 2001, del 9 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Caneva, Fiume Veneto, Pinzano al Tagliamento, Sacile, Spilimbergo;

tromba d'aria del 4 agosto 2001, del 5 agosto 2001, del 9 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Brugnera, Prata di Pordenone, Sacile;

grandinate del 10 agosto 2001, dell'11 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Sesto al Reghena;

tromba d'aria del 10 agosto 2001, dell'11 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Pasiano di Pordenone;

Udine:

tromba d'aria del 5 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Ragogna;

grandinate del 5 agosto 2001, dell'11 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Buia, Majano, Osoppo, Ragogna, Rivignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, Taipana, Teor, Varmo;

grandinate del 5 agosto 2001, dell'11 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Majano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00048

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Imperia e Savona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 28 luglio 2001 al 18 settembre 2001 nella provincia di Imperia;

grandinate del 31 agosto 2001 nella provincia di Savona.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia:

grandinate del 28 luglio 2001, del 31 agosto 2001, del 1° settembre 2001, del 18 settembre 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *e)*, nel territorio dei comuni di Armo, Borghetto d'Arroscia, Ceriana, Molini di Triora, Pieve di Teco, Prelà, Vasia, Vessalico;

Savona:

grandinate del 31 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Andora, Cisano sul Neva, Zuccarello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00049

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania ed Enna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 1° gennaio 2001 al 7 maggio 2001 nelle province di Enna e Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania:

gelate dal 15 marzo 2001 al 7 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Giarre, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, San Cono, San Giovanni la Punta, San Michele di Ganzaria, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea;

Enna:

gelate dal 1° gennaio 2001 al 31 gennaio 2001, dal 23 marzo 2001 al 26 marzo 2001, dal 14 aprile 2001 al 16 aprile 2001 a carico delle produzioni agrumicole dell'annata agraria 2000/2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Aidone, Catenanuova, Centuripe, Regalbuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00050

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° dicembre 2000 al 30 settembre 2001 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso:

siccità dal 1° dicembre 2000 al 30 settembre 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Bonefro, Casacalenda, Castelmauro, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Riccia, Ripabottoni, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Tufara, Ururi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

02A00051

DECRETO 27 dicembre 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 1999 con il quale l'organismo «Certidop Valle d'Aosta» è stato autorizzato al controllo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Vista la decisione dell'organo assembleare di «Certidop Valle d'Aosta» in data 27 settembre 2001, di porre in liquidazione l'organismo stesso con efficacia dal 1° gennaio 2002;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta con nota del 15 ottobre 2001, all'indicazione da parte dei soggetti promotori della DOP in parola, di «C.S.Q.A. - Certificazioni» quale nuovo organismo al quale affidare il controllo della DOP «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Considerato che «C.S.Q.A. - Certificazioni», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che «C.S.Q.A. - Certificazioni» ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare i controlli sulla DOP «Valle d'Aosta Fromadzo» con le modalità già previste nel piano dei controlli predisposto dall'organismo «Certidop Valle d'Aosta», a decorrere dal 1° gennaio 2002 fino al 16 dicembre 2002 data di scadenza stabilita dal decreto ministeriale del 7 dicembre 1999;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni» con sede in via S. Gaetano, 74 - Thiene (Vercelli), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «C.S.Q.A. - Certificazioni» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto del-

l'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2002 fino al 16 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa mediante il decreto ministeriale del 7 dicembre 1999, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2, ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00055

DECRETO 27 dicembre 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della denominazione di origine protetta «Fontina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 1999 con il quale l'organismo «Certidop Valle d'Aosta» è stato autorizzato al controllo della denominazione di origine protetta «Fontina»;

Vista la decisione dell'organo assembleare di «Certidop Valle d'Aosta» in data 27 settembre 2001, di porre in liquidazione l'organismo stesso con efficacia dal 1° gennaio 2002;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma della Valle d'Aosta con nota del 15 ottobre 2001, all'indicazione da parte dei soggetti promotori della DOP in parola, di «C.S.Q.A. - Certificazioni» quale nuovo organismo al quale affidare il controllo della DOP «Fontina»;

Considerato che «C.S.Q.A. - Certificazioni», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che «C.S.Q.A. - Certificazioni» ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare i controlli sulla DOP «Fontina» con le modalità già previste nel piano dei controlli predisposto dall'organismo «Certidop Valle d'Aosta», a decorrere dal 1° gennaio 2002 fino al 15 dicembre 2002 data di scadenza stabilita dal decreto ministeriale del 7 dicembre 1999;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni» con sede in via S. Gaetano, 74 - Thiene (Vercelli), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «C.S.Q.A. - Certificazioni» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Fontina».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2002 fino al 15 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa mediante il decreto ministeriale del 7 dicembre 1999, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2, ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fontina» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di

origine protetta «Fontina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A00056

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici operanti in Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Sentito il Garante del contribuente;

Accerta:

l'irregolare funzionamento:

dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pescara nei giorni 30 novembre, 1° dicembre e 3 dicembre 2001;

dell'ufficio del registro di Pescara nei giorni 30 novembre, 1° dicembre e 3 dicembre 2001;

dell'ufficio provinciale I.V.A. di Pescara nel giorno 3 dicembre 2001.

Motivazioni.

Nei giorni 30 novembre, 1° dicembre e 3 dicembre 2001 si è dovuto provvedere a trasferire la rete informatica dalle sedi degli uffici I.V.A., imposte dirette e registro operanti in Pescara ai locali ove sono stati attivati, il giorno successivo, i nuovi uffici circoscrizionali di Pescara 1 e Pescara 2 dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successivo decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001.

L'Aquila, 20 dicembre 2001

Il direttore regionale: SIMEONE

02A00021

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2001, n. 32;

Vista la nota in data 4 dicembre 2001, prot. n. 305203 del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, nella sede di viale Umberto n. 26 - Servizio pubblicità immobiliare;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dal blocco totale del sistema informatico, relativamente al servizio di accettazione e acquisizione delle formalità;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, sede di viale Umberto n. 26, è accertato come segue:

dalle ore 8 del giorno 3 dicembre 2001 fino alle ore 11,30 del giorno 4 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 dicembre 2001

Il direttore compartimentale: MARTINI

02A00023

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano da Meieaurora S.p.a. a La Venezia Assicurazioni S.p.a. (Provvedimento n. 2006).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, commi 1 e 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Meie Assicurazioni - Società per azioni, con sede in Milano, corso di Porta Vigentina n. 9 ed alla Aurora Assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, via Galileo Ferraris n. 119, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1891 del 26 giugno 2001, di approvazione della fusione per incorporazione della Aurora Assicurazioni S.p.a. nella Meie Assicurazioni - Società per azioni, nonché di approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante, ivi compresa la variazione della denominazione sociale della medesima in Meieaurora S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a La Venezia Assicurazioni S.p.a., con sede in Mogliano Veneto, via Ferretto n. 1;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione di Meieaurora S.p.a. e de La Venezia Assicurazioni S.p.a., rispettivamente in data 5 settembre 2001 e 13 settembre 2001, concernenti il trasferimento da Meieaurora S.p.a. a La Venezia Assicurazioni S.p.a., del portafoglio assicurativo italiano costituito dai contratti appartenenti ai rami I e III di cui all'allegato I, tabella *A),* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti dall'impresa cedente tramite gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. e della Banca di Imola S.p.a.;

Visto il contratto preliminare regolante il predetto trasferimento di portafoglio, stipulato fra le citate società;

Vista l'istanza del 10 ottobre 2001 con la quale è stata richiesta l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento di portafoglio;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 dicembre 2001;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Meieaurora S.p.a. a La Venezia Assicurazioni S.p.a. del portafoglio dei contratti compresi nei rami I e III di cui all'allegato I, tabella *A),* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti dall'impresa cedente tramite gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. e della Banca di Imola S.p.a.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 avrà effetto dal 31 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

02A00053

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Autorizzazione alla UAP Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2007).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti il decreto ministeriale del 9 novembre 1989, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed il decreto ministeriale del 14 giugno 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al predetto allegato, rilasciati alla UAP Vita S.p.a., con sede in Milano, via Leopardi n. 15;

Vista l'istanza in data 30 luglio 1998, con la quale la UAP Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata ed i successivi documenti integrativi;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 21 dicembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza presentata dalla UAP Vita S.p.a.;

Dispone:

La UAP Vita S.p.a., con sede in Milano, via Leopardi n. 15, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I, tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

02A00052

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2001.

Contratto di sponsorizzazione. (Determinazione n. 24).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

sono pervenuti all'Autorità numerosi quesiti riguardanti la possibilità di utilizzare, nell'ambito della normativa sui lavori pubblici, la disciplina inerente il contratto di sponsorizzazione.

Considerato in fatto.

In particolare un quesito si riferisce alla possibilità per una amministrazione comunale di affidare ad un'associazione appositamente costituita, la progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo degli interventi di ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative in materia di contenimento di consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, nonché in materia di sicurezza, di un immobile di proprietà del comune, adibito a teatro, per un importo di lavori pari a circa 18 miliardi.

Detta associazione, costituita da privati, prevede, ai sensi del proprio statuto, tale attività quale precipua ed unica finalità, e si assumerebbe per intero gli oneri finanziari, sulla base della consegna temporanea dell'immobile stesso con obbligo di restituzione, previa stipula di relativa garanzia fideiussoria.

Ritenuto in diritto.

Il soggetto richiedente ritiene che il fondamento giuridico correlato alla fattispecie oggetto della richiesta di parere possa essere individuato nell'art. 119 del testo unico, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente il contratto di sponsorizzazione e ipotizza che la

consegna temporanea del bene con l'obbligo di restituzione ad avvenuta sua ristrutturazione possa avvenire sulla falsariga dell'istituto della vendita di cosa futura di cui all'art. 1472 del codice civile.

Al riguardo, tuttavia, va evidenziato che l'istituto giuridico della vendita di cosa futura attiene a ben diversa fattispecie, infatti il presupposto fondamentale della vendita di cosa futura è che si tratti di un bene che la pubblica amministrazione acquisisce da altro soggetto giuridico, mentre nel caso di specie si è in presenza di un immobile di proprietà pubblica sul quale il soggetto privato offre di eseguire attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed opere di ristrutturazione e manutenzione chiedendo come controprestazione la sponsorizzazione del proprio nome.

Peraltro, in via generale, come ha affermato lo stesso giudice amministrativo l'istituto della vendita di cosa futura può essere utilizzato solo nei ristrettissimi limiti in cui l'opera da acquisire costituisca un «bene infungibile ovvero un *unicum* non acquisibile in altri modi ovvero a prezzi, condizioni e tempi inaccettabili per il più solerte conseguimento dell'interesse pubblico» e che, se in astratto è ammissibile utilizzare tale istituto, in concreto il ricorso a detto istituto è condizionato «dalla ricorrenza di situazioni eccezionalissime».

Per quanto attiene, invece, alla possibilità di fare ricorso all'istituto della sponsorizzazione al settore dei lavori pubblici, si formulano le seguenti considerazioni.

Il contratto di sponsorizzazione trova una propria definizione, ma non un autonoma disciplina, nella legge del 6 agosto 1990, n. 223, in tema di spettacoli televisivi e radiofonici. Esso deve intendersi come ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine. Il contratto di sponsorizzazione, quindi, richiamato anche all'art. 119 del testo unico, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'ente locale (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti.

Poiché il corrispettivo può essere rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità, si tratta di un contratto complesso atipico che è assoggettato alla disciplina più idonea sulla base della prevalenza delle prestazioni che lo sponsor si impegna ad eseguire.

Sulla base di quanto già previsto dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il perseguimento di interessi pubblici;

b) l'esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;

c) il conseguimento di un risparmio di spesa.

Viene ammessa pertanto la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor ottiene la pubblicizzazione della propria immagine tramite l'attività stessa della pubblica amministrazione. Lo sponsor quindi paga per questo fine un corrispettivo ovvero concorre alle spese dell'iniziativa pubblica.

Il contratto di sponsorizzazione, quindi, secondo le linee indicate, resta fuori dall'ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici in quanto non è catalogabile come un contratto passivo, bensì comporta un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa.

Differente fattispecie è quella del caso di cui trattasi ove la sponsorizzazione del soggetto che finanzia per intero l'intervento non assurge a valore causale del negozio giuridico, in quanto la prestazione e la controprestazione non sono riconducibili ad un criterio meramente patrimoniale.

Al riguardo la dottrina civilistica ha previsto una fattispecie giuridica denominata «sponsorizzazione interna», ove in realtà si è in presenza di un negozio gratuito modale.

Esso, a differenza del contratto di donazione, è sempre caratterizzato, e quindi giustificato casualmente, da un interesse patrimoniale anche mediato, purché giuridicamente rilevante, di chi si obbliga o trasferisce. Nel caso proprio della sponsorizzazione interna il cd. ritorno pubblicitario se non può costituire di certo una controprestazione, tanto da qualificare il contratto come oneroso, ne esclude però il carattere liberale. Da ciò deriva che trattandosi di negozio gratuito esso prescinde dall'applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, che presuppone invece l'onerosità dell'accordo negoziale.

Stabiliti, quindi, i requisiti giuridici del contratto di sponsorizzazione, occorre ora esaminare se oggetto della prestazione dello sponsor possano essere attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

Il testo unico, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si riferisce espressamente alla possibilità per gli enti locali di concludere contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi. Detta norma è posta in applicazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, che pone una differenziazione tra contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione da una parte, e convenzioni dall'altra. Mentre i primi infatti possono essere conclusi solo con associazioni e soggetti privati senza fini di lucro, le seconde sono caratterizzate dal titolo della onerosità in senso proprio. Inoltre, le convenzioni di cui trattasi possono avere ad oggetto unicamente consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti nell'ambito delle attività proprie delle pubbliche amministrazioni.

Detta limitazione non vige, invece, per i contratti di sponsorizzazione e per gli accordi di collaborazione i quali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge

23 dicembre 1997, n. 449, possono avere ad oggetto «interventi, servizi o attività». Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene pertanto che le attività di progettazione, ed accessorie, nonché l'esecuzione di lavori pubblici, quali nel caso di specie ristrutturazione e manutenzione, possano formare oggetto di contratti di sponsorizzazione alle condizioni fissate dall'art. 43, comma 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 449.

Occorre peraltro sottolineare l'obbligo delle amministrazioni pubbliche alla sorveglianza e vigilanza sugli interventi la cui esecuzione viene affidata ai soggetti sponsor, in quanto, trattandosi di lavori su beni pubblici, è chiaramente individuabile una specifica responsabilità dell'amministrazione in relazione a qualsiasi intervento che su di essi si esegua.

Mentre il contratto di sponsorizzazione, sulla base di quanto in precedenza esposto non appare quindi rientrare nella disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici per quanto attiene in particolare alle procedure di scelta del contraente, non sembra, invece, potersi prescindere per esso dall'obbligo generale stabilito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, in base al quale gli esecutori di lavori pubblici debbano essere all'uopo qualificati. Infatti, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro, l'esecuzione di un lavoro pubblico, in cui devono ricomprendersi la ristrutturazione e la manutenzione di un immobile di proprietà pubblica, può essere affidata solo ad imprese qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

Ciò in quanto la finalità della norma su richiamata è quella di garantire la qualità delle lavorazioni effettuate su beni pubblici, a prescindere dal titolo sulla base del quale dette lavorazioni vengano eseguite. Ne discende che lo sponsor dovrà rivolgersi esclusivamente ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Dalle considerazioni svolte segue che:

gli interventi ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici possono formare oggetto di un contratto di sponsorizzazione ai sensi degli articoli 119 del testo unico, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 449;

all'affidamento di contratti di sponsorizzazione non si applica la normativa sugli appalti di lavori pubblici in quanto non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti passivi ovvero in quanto, nel caso della cosiddetta sponsorizzazione interna, danno origine ad un negozio gratuito modale;

i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: GARRI

02A00057

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2001.

Modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e approvazione di intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commission de régulation de l'électricité per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia. (Deliberazione n. 301/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 dicembre 2001;

Premesso che:

l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le modalità e le procedure per consentire alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il gestore della rete), sulla base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti;

i dati concernenti la domanda di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione del sistema elettrico italiano con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, data l'attuale situazione delle infrastrutture di interconnessione, indicano che la capacità di trasporto disponibile per l'anno 2002 è insufficiente;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM) ha richiesto all'Autorità di riservare alla Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacità disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano;

per l'anno 2001 è stata riservata alla Repubblica di San Marino una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione pari a 40 MW nel periodo invernale;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913) ha disposto che per il periodo 2002-2010 venga riservata, ai sensi dell'art. 10 del decreto

legislativo n. 79/1999, alla Repubblica di San Marino una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al gestore della rete dalla Repubblica di San Marino e che tale valore è stato comunicato al medesimo gestore della rete e all'Autorità con nota in data 6 agosto 2001 (prot. n. 3470);

il Ministro delle attività produttive, con nota inviata all'Autorità in data 27 novembre 2001, prot. n. 3738, fornisce indirizzi di carattere generale circa modalità e condizioni da adottare per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2002, prevedendo:

a) la riserva di una quota della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico;

b) l'assegnazione della capacità di cui alla precedente lettera *a)* attraverso il metodo *pro-rata* su base almeno triennale;

c) l'assegnazione, attraverso il metodo *pro-rata*, della quota di capacità di trasporto non riservata ai contratti di cui alla precedente lettera *a)*, rivolta principalmente a diretti utilizzatori di energia ovvero a soggetti che siano in grado di utilizzare per un'elevata percentuale del tempo la potenza assegnata;

d) un'apposita regolazione del mercato secondario dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto acquisiti con il metodo pro-rata;

il Ministro delle attività produttive, con nota in data 29 novembre 2001, prot. n. 3766, ha richiesto all'Autorità di riservare una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW allo Stato della Città del Vaticano;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 96/92/CE;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 2000, recante attribuzione al gestore della rete della concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonché l'approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00);

la deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

la delibera dell'Autorità 3 dicembre 2001, n. 299/01, con cui è stato approvato uno schema di intesa con la Commission de régulation de l'électricité (di seguito: CRE), nella sua posizione di Autorità di regolazione per l'energia elettrica della Francia, per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2002 (di seguito: delibera n. 299/01);

la delibera dell'Autorità 3 dicembre 2001, n. 300/01, con cui è stata approvata la proposta di intesa, presentata dalla Agencija za energijo Republike Slovenije, nella sua posizione di Autorità di regolazione per l'energia elettrica della Slovenia, avente ad oggetto la ripartizione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia ed alcune condizioni per la gestione autonoma delle assegnazioni di capacità per l'anno 2002 (di seguito: delibera n. 300/01);

Visto il documento per la consultazione «Proposte per l'adozione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002», diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001 (PROT. AU/01/262) e i commenti ricevuti dai soggetti interessati (di seguito: documento per la consultazione);

Considerato che:

l'Autorità ha richiesto, con lettera in data 19 ottobre 2001, prot. PB/M01/2523/gb, al Gestore della rete informazioni per quanto concerne l'esigenza di poter disporre, ai fini della gestione della riserva di potenza del sistema elettrico italiano per l'anno 2002, di servizi resi da utenze della rete disponibili a distacchi istantanei di carico;

il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità, con nota in data 25 ottobre 2001, prot. AD/P/20010275, i valori dichiarati della capacità di trasporto per l'anno 2002 suddivisi per frontiera elettrica per cui esiste un accordo tra i gestori di rete interessati; e che tali valori, per il periodo invernale, sono fissati per l'importazione di energia elettrica verso l'Italia in:

a) 5400 MW sulla frontiera elettrica con la Francia e la Svizzera;

b) 220 MW sulla frontiera elettrica austriaca;

c) 380 MW sulla frontiera elettrica slovena;

il Gestore della rete ha trasmesso all'Autorità, con la medesima nota di cui al precedente alinea, il documento «Assessment of the transmission capacity among the French, Swiss and Italian interconnected power systems» recante il rapporto finale del gruppo di lavoro istituito dai gestori di rete degli Stati interessati, ai fini della valutazione delle capacità di trasporto sulle interconnessioni tra Italia, Francia e Svizzera (di seguito: documento dei gestori di rete) e, in particolare, ai fini della valutazione, in termini di valori aggregati e di valori per il periodo invernale, della capacità complessiva di trasporto disponibile per l'importazione da Francia e Svizzera verso l'Italia; e che tale capacità complessiva viene fissata concordemente pari a 5400 MW; mentre permangono divergenze tra i gestori di rete sulla ripartizione dei valori di detta capacità complessiva in capacità bilaterali sulle frontiere Francia-Italia e Svizzera-Italia e sui metodi di calcolo da adottare;

il Gestore della rete ha comunicato all'Autorità, con nota in data 29 novembre 2001 prot. AD/P/20010311, l'esigenza di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che prevede detta esigenza permanga per un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002;

Considerato che:

ai fini della determinazione della capacità di trasporto disponibile sulla rete di interconnessione del sistema elettrico italiano con i sistemi elettrici degli Stati confinanti, non essendo allo stato disponibili elementi conoscitivi in ordine all'entrata in operatività della società Acquirente unico S.p.a. e dalla conseguente perdita, da parte della società Enel S.p.a., della qualifica di garante della fornitura del mercato vincolato, nonché in ordine alle esigenze della società Enel S.p.a. strumentali allo svolgimento della richiamata funzione, conservano validità le determinazioni adottate dall'Autorità per il biennio precedente l'anno 2002 che prevedono l'assegnazione di una quota di capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 e destinati alla fornitura dei clienti del mercato vincolato;

la capacità di trasporto disponibile per l'importazione di energia elettrica al netto dei contratti pluriennali e della capacità riservata a Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e Corsica viene destinata ai clienti del mercato libero;

a fronte dell'intenzione manifestata dall'Autorità nel documento per la consultazione di introdurre un sistema di assegnazione della capacità di trasporto in cui non vi siano pre-assegnazioni della medesima a specifici Stati per l'importazione di energia elettrica in Italia al fine di garantire agli operatori italiani la più ampia possibilità di accesso agli approvvigionamenti nel mercato europeo dell'energia elettrica, a seguito delle richieste di alcuni Stati confinanti con l'Italia, segnatamente Austria, Slovenia e Svizzera, si é reso necessario procedere alla determinazione delle capacità bilaterali, intese come i valori capacità di trasporto che si considerano assegnabili sulla frontiera elettrica tra due Stati confinanti;

per il calcolo della capacità bilaterale Svizzera-Italia, si è fatto riferimento ad un criterio assimilabile ad uno dei metodi di determinazione della ripartizione della capacità di trasporto complessiva descritti nel documento dei gestori di rete; e che il gestore della rete, su richiesta dell'Autorità avanzata con nota in data 27 novembre 2001, prot. PB/M01/3105/gb, ha comunicato, con nota in data 29 novembre 2001, prot. AD/P/20010313, l'esito di tale valutazione, rispettivamente risultante in valori per il periodo invernale pari a:

a) 2600 MW sulla frontiera elettrica tra Francia ed Italia;

b) 2800 MW sulla frontiera elettrica tra Svizzera ed Italia;

per il calcolo delle capacità bilaterali Austria-Italia e Slovenia-Italia, si è fatto riferimento ai valori di cui al documento dei gestori di rete;

Considerato che:

con delibera n. 299/01 l'Autorità ha approvato uno schema di intesa con la CRE per l'allocazione congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2002 basata su:

a) definizione di una riserva di capacità per l'assegnazione autonoma da parte delle autorità svizzere di 1000 MW, risultando tale valore dalla deduzione di 800 MW corrispondenti al contratto pluriennale in essere dal citato valore della capacità bilaterale tra Svizzera e Italia pari a 2800 MW e dalla conseguente suddivisione del valore netto risultante in due parti uguali da destinare all'assegnazione autonoma di ciascuna delle due controparti;

b) definizione di un pool nord-occidentale con capacità di trasporto pari a 1800 MW sulla frontiera elettrica franco-elvetica con l'Italia destinato all'allocazione congiunta dei gestori di rete italiano e francese, composto da:

1000 MW nella disponibilità delle autorità italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti svizzere;

800 MW risultante dalla deduzione di 1800 MW corrispondenti al contratto pluriennale tra Enel S.p.a. e Electricité de France dalla disponibilità complessiva sulla frontiera franco-italiana, all' interno del quale sono riservati rispettivamente:

50 MW, come valore massimo, per la Repubblica di San Marino;

50 MW, come valore massimo, per lo Stato della Città del Vaticano;

c) definizione di un pool nord-orientale con capacità di trasporto pari a 300 MW sulla frontiera elettrica austro-slovena con l'Italia destinato all'allocazione del Gestore della rete, composto da:

110 MW nella disponibilità delle autorità italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti austriache;

190 MW nella disponibilità delle autorità italiane per l'assegnazione autonoma rispetto alle controparti slovene;

d) definizione di una riserva di capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali in essere, la cui energia elettrica è destinata al mercato dei clienti del mercato vincolato in Italia, tramite assegnazione dei corrispondenti diritti di utilizzo della capacità di trasporto all'Enel S.p.a., in qualità di acquirente unico *pro-tempore*;

e) assegnazione prioritaria di 500 MW sul pool nord-occidentale e 100 MW sul pool nord-orientale ai soggetti disponibili a distacco istantaneo di carico nel sistema elettrico italiano, con l'imposizione che i contratti bilaterali di fornitura di tali soggetti non possano contenere clausole di riduzione dell'energia elettrica importata durante i periodi di distacco di carico;

f) assegnazione primaria dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto su base annuale attraverso il metodo pro-rata, cioè mediante razionamento delle richieste di capacità rispetto al valore disponibile in ragione del volume della singola richiesta di capacità, con l'imposizione di un tetto pari al 10% della capacità disponibile sul singolo pool al fine di promuovere lo stabilirsi di una pluralità di soggetti per l'importazione di energia elettrica;

g) assegnazione secondaria dei diritti di utilizzo basata attraverso un meccanismo di mercato organizzato su base mensile, settimanale e, in linea di principio, anche giornaliera;

h) acquisizione da parte del gestore della rete di energia elettrica importata attraverso la capacità di trasporto non utilizzata, non assegnata, non altrimenti assegnabile ovvero che si rendesse disponibile in maniera discontinua e non prevedibile, nel rispetto di alcune condizioni poste dall'Autorità;

la CRE ha approvato lo schema di intesa proposto dall'Autorità, con le seguenti integrazioni e modifiche:

a) previsione di una riserva di 55 MW, come valore massimo, sul pool nord-occidentale da destinare ad un transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione italiana per la fornitura di utenze francesi della Corsica;

b) introduzione di clausole specifiche per il confinamento nel sistema elettrico italiano degli effetti (a livello di energia oraria) del distacco istantaneo di carico, qualora tale facoltà venga esercitata dal gestore della rete;

c) previsione che, per gli anni successivi al 2002 e qualora si verificassero mutamenti nelle norme relative agli scambi transfrontalieri di energia elettrica, l'assegnazione dei diritti d'uso della capacità su base pluriennale nel pool nord-occidentale possa essere integrata dall'imposizione di specifici corrispettivi determinati congiuntamente dall'Autorità e dalla CRE;

d) introduzione di un meccanismo transitorio basato sul metodo pro-rata in sostituzione dell'allocazione secondaria dei diritti, nelle more dell'operatività del meccanismo di mercato sopra richiamato;

l'Autorità, con delibera n. 300/01 ha approvato una proposta concernente l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia per l'anno 2002, formulata dall'Agencija za energijoRepublike Slovenije, dal gestore di rete della Slovenia e basata sul mutuo riconoscimento delle allocazioni risultanti in una equipartizione della capacità disponibile sulla rete di interconnessione tra Italia e Slovenia;

l'Autorità, in esito a trattative intercorse, ha trasmesso, con nota in data 26 novembre 2001, prot. PR/M01/3053, all'Elektrizitaets-Control GmbH, nella sua posizione di Autorità di regolazione per l'energia elettrica dell'Austria, una proposta di intesa per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Austria e Italia incentrata sul mutuo riconoscimento delle allocazioni rivenienti dalle procedure, risultanti in un'equipartizione della capacità disponibile sulla rete di interconnessione tra Austria e Italia; e che, con nota in data 30 novembre 2001, prot. n. 762, la Elektrizitaets-Control GmbH ha accettato la proposta di cui al presente alinea;

in assenza di un'intesa per quanto concerne l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Svizzera, il direttore dell'ufficio federale dell'energia della Confederazione elvetica ha rappresentato all'Autorità, con nota in data 3 dicembre 2001, prot. Autorità n. 23026, che, ai sensi del Free Trade Agreement tra la Comunità europea e la Svizzera del 22 luglio 1972, non possono essere imposte restrizioni al libero scambio di elettricità tra l'Unione europea e la Svizzera;

in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea ed a seguito di una richiesta in tal senso presentata dagli operatori di rete svizzeri, si rende necessario definire in via unilaterale un assetto che riservi alla Svizzera una quota di capacità per l'allocazione autonoma da parte degli stessi operatori, unitamente al riconoscimento del diritto per i medesimi di concorrere, con gli operatori di altri Stati membri dell'Unione europea, all'assegnazione di quote di capacità del pool nord-occidentale per l'importazione di energia elettrica in Italia, consentendo in tal modo la massima apertura unilaterale degli Stati membri dell'Unione europea agli scambi di energia elettrica con gli Stati non appartenenti all'Unione europea;

per quanto concerne l'allocazione della capacità di trasporto disponibile sul collegamento elettrico tra Grecia ed Italia non è oggi possibile definire un'intesa con l'autorità di regolazione competente, dal momento che non sono ancora disponibili informazioni certe quanto alla data di entrata in esercizio di tale infrastruttura;

Considerato che:

l'orientamento espresso dal Ministro delle attività produttive nella nota richiamata in premessa circa la riserva di una quota della capacità di trasporto sulle interconnessioni a contratti con clausola di interrompibilità istantanea dell'utenza può essere attuato nei termini di riserva di capacità pari a 500 MW nel pool nord-occidentale e 100 MW nel pool nord-orientale destinata ai suddetti soggetti, dal momento che l'accesso alla capacità di trasporto sulla rete di interconnessione da parte dei soggetti che si rendono disponibili a distacchi istantanei di carico non deve superare un livello massimo di capacità comparabile a quello destinato alla gestione in sicurezza del sistema elettrico italiano (Transmission Reliability Margin) che è stato fissato da parte del gestore della rete, per l'anno 2002, pari a 600 MW;

Considerato che:

le capacità di trasporto sulle reti di interconnessione tra Francia e Italia e tra Svizzera e Italia sono commercialmente fungibile, ciò consentendo di razionalizzare e rendere più efficiente il processo di allocazione mediante l'unificazione della procedura riferita alla capacità disponibile sulle due frontiere elettriche

con l'Italia; e che analoghe misure possono essere adottate con riferimento alla capacità di trasporto sulle reti di interconnessione tra Austria, Italia e Slovenia;

nel corso dell'anno 2002 alcune rilevanti modificazioni del quadro regolatorio a livello europeo e nazionale, quali l'accordo per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica proposto dall'Association of European Transmission System Operators e l'entrata in operatività del mercato regolamentato dell'energia elettrica, potranno condizionare significativamente il settore delle importazioni e che, conseguentemente, l'allocazione per l'anno 2002 della capacità di trasporto disponibile deve avvenire sulla base di contratti di durata non superiore ad un anno;

oltre all'assegnazione annuale, l'allocazione della capacità di trasporto disponibile può avvenire, altresì, su base mensile, settimanale e giornaliera mediante l'allocazione secondaria dei diritti di utilizzo; e che l'allocazione su base giornaliera, in considerazione della complessità posta dalla necessità di organizzare sessioni quotidiane, deve essere sospesa in attesa dell'avvio di meccanismi di mercato in grado di gestire tale complessità;

l'impiego del metodo *pro-rata*, secondo quanto già previsto nella disciplina delle procedure per l'allocazione nell'anno 2001, ai sensi della deliberazione n. 219/00, anche in relazione ai criteri desumibili dalle pronunce in materia del Consiglio di Stato, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere negoziati i diritti di transito attribuiti, in via primaria, secondo il suddetto metodo;

sino all'attuazione dell'accordo per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra gestori di rete europei proposto dall'Association of European Transmission System Operators, sono stabiliti dei contratti per il servizio di trasporto relativamente a transiti di energia su Paesi terzi rispetto alle importazioni/esportazioni; e che, durante la trattativa con le autorità estere, l'Autorità ha preso atto dei livelli massimi tariffari praticati dalle autorità medesime per detto trasporto, anche al fine di eventuali interventi dell'Autorità a fronte di segnalazioni degli operatori;

Ritenuta l'opportunità di:

accettare le integrazioni e modifiche proposte dalla CRE per l'accettazione dello schema di intesa con l'Autorità ai fini dell'allocazione congiunta delle capacità nel pool nord-occidentale e, conseguentemente, di adottare i principi e i criteri contenuti in tale schema al fine dell'implementazione della disciplina delle importazioni di energia elettrica sulla frontiera tra Italia e Francia per l'anno 2002;

promuovere la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, limitando la quota della capacità di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'allocazione pro-rata per l'anno 2002 più del 10% della capacità disponibile sul singolo pool di capacità;

assegnare per l'anno 2002 la capacità di trasporto disponibile su base annuale in esito ad una procedura il cui svolgimento venga curato congiuntamente dal gestore della rete e dal gestore della rete di trasmissione francese Réseau de transport de l'électricité (di seguito: RTE) relativamente all'intera capacità di trasporto disponibile del pool nord-occidentale;

prevedere l'assegnazione di capacità su base triennale nel solo caso dei contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, al fine di dare attuazione agli indirizzi del Ministro delle attività produttive richiamati in premessa;

assegnare la capacità del pool nord-orientale, a cura del gestore della rete, con le medesime modalità definite per l'allocazione del pool nord-occidentale;

allocare la capacità di interconnessione su base annuale per l'anno 2002, qualora le richieste risultino superiori alla capacità di interconnessione assegnabile, disponendo, in aderenza al principio sancito dalla direttiva 96/92/CE in materia di riconoscimento dell'idoneità ai clienti con consumi maggiori, una ripartizione pro-rata di detta capacità, con esclusione dall'assegnazione di capacità delle richieste che, a seguito del razionamento *pro-rata*, risultino inferiori ad un livello predeterminato;

fissare il livello di cui al precedente alinea a 3 MW, in quanto corrispondente alla potenza media riferibile ad un cliente idoneo finale a decorrere dal 1° gennaio 2002, calcolata a partire da un consumo di 9 GWh/anno per 3000 ore di utilizzo;

prevedere, ai fini di un uso efficiente della risorsa costituita dalla capacità di trasporto, un obbligo di utilizzo pari all'80% per i soggetti assegnatari di capacità destinata all'importazione di energia elettrica per i clienti non interrompibili e pari al 90% per i clienti interrompibili;

reperire le quote massima di 50 MW, per l'anno 2002, rispettivamente da destinare alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Città del Vaticano a valere sulla capacità di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sul pool nord-occidentale;

reperire la quota da assegnare alla Francia, limitatamente al territorio della Corsica e per l'anno 2002, nella quota massima di 55 MW nell'ambito del pool nord-occidentale;

consentire la negoziazione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacità di trasporto disponibile mediante un sistema di negoziazione organizzato e gestito dal gestore della rete, congiuntamente a RTE per quanto attiene al pool nord-occidentale;

prevedere che nel sistema di cui al precedente alinea, date le quantità limitate, sia negoziata, al fine di sperimentare l'utilizzo di forme di mercato per l'allocazione della capacità, anche la capacità disponibile su base mensile e settimanale;

fissare, a titolo di acconto, il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, per quanto attiene la garanzia degli impegni della capacità di trasporto sul lato italiano;

definire alcune condizioni nel rispetto delle quali il gestore della rete acquisti energia elettrica dall'estero utilizzando la capacità di trasporto non utilizzata, ovvero non assegnata, ovvero non altrimenti assegnabile, ovvero la capacità che si rendesse disponibile in maniera discontinua e non prevedibile; e che sia opportuno differire a successivo provvedimento dell'Autorità la disciplina della cessione di tale energia elettrica e la destinazione degli eventuali ricavi conseguiti dal gestore della rete;

sottoporre all'approvazione da parte dell'Autorità e della CRE, con riferimento al pool nord-occidentale, i regolamenti attuativi mediante i quali il gestore della rete e, qualora previsto, RTE propongono di effettuare le allocazioni per l'anno 2002;

Delibera:

Di approvare le modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2002 in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79, come definite nell'allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

Di approvare l'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commission de régulation de l'électricité della Francia come definite nel documento «A greement between Autorità per l'energia elettrica e il gas and Commission de régulation de l'électricité on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy and France for the year 2002», allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *B*);

Di inviare per informazione copia degli allegati *A* e *B* a Commission de régulation de l'électricité, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'Elektrizitaets-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria ed all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti, e alla società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 5 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2002 IN PRESENZA DI CAPACITÀ DI TRASPORTO DISPONIBILI INSUFFICIENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificato dalla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/2001, integrate come segue:

allocazione è l'assegnazione di diritti di utilizzo su porzioni di capacità di trasporto assegnabile al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnatario della capacità di trasporto è l'operatore al quale, come risultato dell'allocazione, siano stati assegnati i diritti di utilizzo su porzioni della capacità di trasporto assegnabile;

banda è una quota della capacità di trasporto assegnabile, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto;

banda mensile è una quota della capacità di trasporto assegnabile, di ampiezza costante pari a 1 MW in ciascuna ora del mese solare che la caratterizza e pari a zero nel restante periodo dell'anno 2002;

banda settimanale è una quota della capacità di trasporto assegnabile, di ampiezza costante pari a 1 MW in ciascuna ora della settimana che la caratterizza e pari a zero nel restante periodo dell'anno 2002;

capacità di trasporto è la massima potenza destinabile agli scambi di energia elettrica tra uno o più Paesi confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Paesi confinanti, ad una determinata direzione di scambio e ad un predefinito orizzonte temporale;

capacità di trasporto disponibile è la capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero con riferimento all'importazione di energia elettrica dai Paesi confinanti verso l'Italia, al netto della capacità impegnata dai contratti pluriennali esistenti;

capacità di trasporto assegnabile su una frontiera è la capacità di trasporto disponibile destinata all'assegnazione con i meccanismi previsti nel presente provvedimento su una frontiera elettrica;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE;

dimensione è l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti a Paesi confinanti;

frontiera nord-ovest è la frontiera elettrica con la Francia e la Svizzera;

frontiera nord-est è la frontiera elettrica con l'Austria e la Slovenia;

frontiera sud è la frontiera elettrica con la Grecia;

gestore di rete è un ente o una società incaricata della gestione della rete di trasmissione in un determinato Paese;

operatore di sistema confinante è ciascun gestore di una rete di trasmissione di un Paese confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;

Paese confinante è qualunque Paese la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;

periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;

rete di interconnessione è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali dei Paesi confinanti;

servizio di interrompibilità istantanea del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi in alta tensione disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal gestore della rete;

deliberazione n. 91/99 è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999;

n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;

deliberazione n. 162/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;

testo integrato è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificata dalla deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Ambito oggettivo

2.1. Il presente provvedimento reca modalità e condizioni per:

a) l'assegnazione di una quota della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali in essere;

b) la determinazione delle capacità di trasporto disponibili per lo scambio di energia elettrica, a mezzo della rete di interconnessione, con altri Paesi ivi inclusi i Paesi confinanti;

c) l'allocazione della capacità di trasporto disponibile.

Art. 3.

Fissazione a titolo di acconto del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99

3.1 Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2002, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica importata in esecuzione di tutti i contratti di importazione di energia elettrica e destinata ai clienti sia del mercato libero, sia del mercato vincolato ed è dovuto dai soggetti di cui al comma 10.1.

TITOLO II

MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'ANNO 2002

Art. 4.

Determinazione delle capacità di trasporto assegnabili

4.1. Il gestore della rete assegna ai contratti pluriennali esistenti per l'importazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato la quota della capacità di trasporto strettamente necessaria alla loro esecuzione e sulla frontiera elettrica con il Paese confinante in cui ha sede la controparte estera titolare del singolo contratto pluriennale.

4.2. La capacità di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica è determinata dal gestore della rete come differenza tra la capacità di trasporto relativa alla medesima frontiera e la quota di tale capacità assegnata per l'esecuzione dai contratti pluriennali esistenti ai sensi del comma 4.1.

4.3. La capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-ovest è pari alla somma delle capacità di trasporto disponibili sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera, al netto di una quota pari nel periodo invernale a 1000 MW assegnata autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera.

4.4. La capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est è pari alla somma delle capacità di trasporto disponibili sulla frontiera elettrica con l'Austria e su quella con la Slovenia, al netto di una quota di 110 MW nel periodo invernale, assegnata autonomamente dall'operatore di sistema dell'Austria, e di una quota di 190 MW nel periodo invernale, assegnata autonomamente dall'operatore di sistema della Slovenia.

4.5. Il gestore della rete determina per il periodo estivo e per il mese di agosto le quote assegnate autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia applicando ai rispettivi valori invernali un coefficiente pari al rapporto tra il valore della capacità di trasporto disponibile rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto sulla relativa frontiera elettrica e la capacità di trasporto disponibile nel periodo invernale sulla medesima frontiera.

4.6. Ai fini dell'assegnazione, la capacità di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera viene suddivisa in bande. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto l'ampiezza della banda viene determinata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati rispettivamente *a* e *b*.

4.7. I coefficienti *a* e *b* sono definiti, per ciascuna frontiera, dal gestore della rete in modo tale da comportare riduzioni minime dell'ampiezza delle bande relative alla singola frontiera compatibili con la capacità di trasporto assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto.

TITOLO III

MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'ALLOCAZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO PER L'ANNO 2002

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

Procedure di allocazione della capacità di trasporto assegnabile

5.1. Il gestore della rete cura lo svolgimento:

a) delle procedure per l'allocazione della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-ovest congiuntamente al gestore della rete di trasmissione francese (Réseau de Transport d'Electricité) secondo le modalità di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13.

b) delle procedure per l'allocazione della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est con le medesime modalità adottate per l'allocazione relativa alla frontiera nord-ovest.

Sezione II

ALLOCAZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO ASSEGNABILI SULLA FRONTIERA NORD-OVEST E SULLA FRONTIERA NORD-EST

Art. 6.

Allocazione della capacità di trasporto ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità istantanea di carico, alla Repubblica di San Marino, allo Stato della Città del Vaticano e alla Francia, relativamente alla Corsica.

6.1. Il gestore della rete, tenendo conto delle esigenze di riserva del sistema elettrico nazionale, può assegnare, per un periodo non superiore a tre anni, quote delle capacità di trasporto assegnabili sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est, sino a concorrenza di 500 MW complessivi nel periodo invernale sulla frontiera nord-ovest e di 100 MW complessivi nel periodo invernale sulla frontiera nord-est, a soggetti che prestino il servizio di interrompibilità istantanea di carico disponibile esclusivamente per il sistema elettrico italiano.

6.2. L'assegnazione della capacità di cui al comma precedente avviene sulla base di richieste di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW e non superiore alla potenza disponibile per il servizio di interrompibilità istantanea indicata nella medesima richiesta.

6.3. Il gestore della rete assegna le quote di capacità di trasporto assegnabile di cui al comma 6.1 ai soggetti abilitati a fornire il servizio di interrompibilità istantanea di carico. Qualora la somma delle richieste presentate dai singoli soggetti per una frontiera sia superiore alla quota di capacità di trasporto assegnabile di cui al comma 6.1 relativa alla medesima frontiera, il gestore della rete procede al razionamento pro-rata delle medesime richieste. A nessun soggetto può essere assegnata una porzione di capacità di trasporto superiore al 10% della capacità di trasporto assegnabile su ciascuna frontiera di cui ai commi 4.3 e 4.4.

6.4. Il gestore della rete assegna per l'anno 2002 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una banda di capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo gestore e di dimensione non superiore a 50 MW per ciascun Paese.

6.5. Il gestore della rete assegna per l'anno 2002 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda di capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo gestore e con dimensione non superiore a 55 MW.

6.6. L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo delle quote di capacità di trasporto assegnate di cui ai commi 6.4 e 6.5 può essere utilizzata esclusivamente nei Paesi cui ciascuna quota è stata assegnata.

6.7. Per le assegnazioni di capacità di cui ai commi 6.4 e 6.5 nel periodo estivo e nel mese di agosto, il gestore della rete applica le stesse modalità per l'assegnazione di capacità di cui ai commi 4.6 e 4.7.

Art. 7.

Richieste di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2002

7.1. La capacità di trasporto assegnabile su base annuale sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est è pari alla capacità di trasporto assegnabile determinata dal gestore della rete ai sensi dell'art. 4, al netto delle capacità di trasporto già assegnate di cui ai commi 6.3, 6.4 e 6.5 relative a ciascuna delle medesime frontiere.

7.2. Possono richiedere l'assegnazione per l'anno 2002 di bande della capacità di cui al precedente comma i clienti idonei inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 7.3, nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/1999.

7.3. La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalità stabilite dal gestore della rete, deve indicare almeno:

a) la dimensione della banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;

b) il Paese confinante con il quale viene utilizzata la banda richiesta per lo scambio di energia elettrica;

c) i punti di prelievo in Italia a cui è destinata l'energia elettrica importata;

d) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera *c)*;

e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui al comma 8.9.

7.4. La richiesta di cui al comma 7.3 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera *c)* del medesimo comma, attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande. Non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo.

7.5. La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del comma 7.3 non può eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta.

Art. 8.

Allocazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale

8.1. Qualora la capacità di trasporto su una frontiera di cui al comma 7.1 complessivamente richiesta ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacità di trasporto assegnabile sulla medesima frontiera su base annuale, il gestore della rete procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione delle bande ai soggetti richiedenti.

8.2. Qualora la capacità di trasporto su una frontiera di cui al comma 7.1 complessivamente richiesta ai sensi del precedente articolo ecceda la capacità di trasporto assegnabile sulla medesima frontiera su base annuale, il gestore della rete procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacità determinata con la procedura di cui ai successivi commi.

8.3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione francese (Réseau de Transport d'Electricité), predispone e trasmette all'Autorità ed alla Commission de Regulation de l'Electricité per l'approvazione una proposta di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di allocazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale.

8.4. Ai fini dell'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base annuale nei casi di cui al comma 8.2, il gestore della rete, relativamente a ciascuna frontiera di cui al comma 7.1, applica la seguente procedura:

a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale di cui al comma 7.1, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera *b)* del presente comma, e la capacità di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del presente comma;

b) provvede ad assegnare una quota della capacità di trasporto pari al 10 % della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera a), risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera *d)*;

c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera *b)*, provvede ad escludere la singola richiesta di banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera *a)*, risulti inferiore a 3 MW;

d) applica in maniera ricorrente quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* fino a che la capacità di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacità di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi della lettera *b)* del presente comma, ovvero non risultino bande con dimensione inferiore a 3 MW o superiore alla quota di cui alla lettera *b)* dopo la riduzione di cui alla lettera *a)*.

8.5. Nel caso in cui vi siano più richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al comma 8.4, lettera *c)*, la scelta della richiesta da escludere viene effettuata mediante sorteggio.

8.6. In esito al processo ricorrente di cui al comma 8.4 la capacità di trasporto assegnabile su base annuale, al netto della capacità eventualmente assegnata ai sensi del comma 8.4, lettera *b)*, viene assegnata ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacità richiesta.

8.7. Qualora la differenza tra la capacità di trasporto assegnabile su base annuale e la capacità di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi 8.4 e 8.6 risulti superiore a 3 MW il gestore della rete provvede ad assegnare la capacità corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di capacità di trasporto ai sensi del comma 8.4, lettera *b)*, proporzionalmente alla capacità richiesta da ciascun soggetto.

8.8. Al fine dell'allocazione della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est il gestore della rete, qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico, può procedere all'allocazione della capacità di trasporto assegnabile su tale frontiera separatamente per la frontiera elettrica con l'Austria e per quella con la Slovenia.

8.9. Per quanto necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6.3 e 8.4, lettera *b)*:

a) le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società, sono considerate congiuntamente;

b) concorrono alla determinazione della somma delle dimensioni delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale cliente idoneo opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Art. 9.

Allocazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile e settimanale

9.1. La capacità di trasporto assegnabile su base mensile sulla frontiera nord-ovest e sulla frontiera nord-est è pari, in ciascun mese dell'anno, alla somma:

a) della capacità di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'art. 8;

b) della ulteriore capacità di trasporto che si rendesse disponibile con continuità durante l'anno anche per effetto della previsione di cui al comma 10.7.

9.2. Il gestore della rete pubblica la capacità di trasporto assegnabile su base mensile secondo quanto indicato nei bandi per la partecipazione all'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero di cui al comma 16.1.

9.3. Il gestore della rete assegna la capacità di trasporto assegnabile su base mensile mediante l'inserimento di offerte per tale capacità senza indicazione del prezzo nel sistema di negoziazione di cui all'art. 13.

9.4. I ricavi risultanti dall'assegnazione di cui al comma 9.3 relativi alla capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest sono destinati:

a) al gestore della rete di trasmissione francese per una quota pari al 50% del rapporto tra la capacità di trasporto disponibile sulla frontiera elettrica con la Francia e la capacità di trasporto disponibile su base annuale sulla frontiera nord-ovest;

b) alla copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, per quanto residua dopo l'applicazione della precedente lettera *a)*;

c) all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 40.1, lettera *b)*, del testo integrato, per quanto residua dopo l'applicazione delle precedenti lettere *a)* e *b)*.

9.5. I ricavi risultanti dall'assegnazione di cui al comma 9.3 relativi alla capacità di trasporto sulla frontiera nord-est sono destinati:

a) alla copertura dei costi sostenuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacità di trasporto sull'interconnessione di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999;

b) all'alimentazione del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al comma 40.1, lettera *b)*, del testo integrato, per quanto residua dopo l'applicazione della precedente lettera *a)*.

9.6. Il gestore della rete pubblica nei bandi per l'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero di cui al comma 16.1 le modalità per l'allocazione di capacità su base settimanale, conformemente a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 10.

Diritti e obblighi degli assegnatari di capacità di trasporto

10.1. Gli assegnatari di bande di capacità di trasporto, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere, versano al gestore della rete il corrispettivo di cui all'art. 3.

10.2. Con cadenza settimanale, gli assegnatari di bande di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere comunicano all'operatore del sistema confinante ed al gestore della rete un programma orario di scambio alla frontiera per ciascuna banda.

10.3. Il programma di cui al comma 10.2 non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda assegnata in quell'ora.

10.4. Gli assegnatari di bande di capacità di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma orario di scambio di cui al comma 10.3 con il Paese confinante cui la banda si riferisce. Tale energia elettrica si considera prelevata dal Paese esportatore e immessa nel Paese importatore.

10.5. La capacità di trasporto assegnata può essere ceduta, anche parzialmente, esclusivamente mediante il sistema di negoziazione di cui all'art. 13.

10.6. La capacità di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 6 può essere ceduta dal soggetto assegnatario esclusivamente a soggetti che prestino il medesimo servizio di interrompibilità istantanea di carico.

10.7. Qualora, al termine di un mese o di una settimana dell'anno 2002, l'energia scambiata da un soggetto titolare di bande di capacità nel medesimo mese o settimana, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al comma 10.2, risulti inferiore ad una quota pari all'80 % della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità nella disponibilità del medesimo soggetto, i diritti relativi alla medesima capacità eventualmente nella disponibilità del medesimo soggetto per i successivi mesi o settimane dell'anno 2002 vengono revocati dal gestore della rete e la corrispondente capacità di trasporto viene utilizzata dal medesimo gestore per l'assegnazione su base mensile ai sensi dell'art. 9.

10.8. Per i soggetti assegnatari di bande di capacità di trasporto ai sensi dell'art. 6 la quota di cui al comma 10.7 è pari al 90%.

10.9. I soggetti assegnatari di bande di capacità di trasporto di cui al comma 6.1 si impegnano, pena la decadenza dei diritti di cui al presente articolo relativi alla medesima capacità, a stipulare contratti bilaterali di fornitura di energia elettrica con l'estero che non prevedono clausole di riduzione dell'energia elettrica immessa alla frontiera italiana durante i periodi in cui il gestore della rete esercita la facoltà di distacco istantaneo di carico.

10.10. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina del trasporto dell'energia elettrica sulle reti dei paesi confinanti, l'energia elettrica scambiata in utilizzo di bande di capacità relative alla frontiera nord-ovest si considera ripartita tra le frontiere elettriche della Francia e della Svizzera proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili di cui al comma 4.3.

10.11. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina del trasporto dell'energia elettrica sulle reti dei paesi confinanti, l'energia elettrica scambiata in utilizzo di bande di capacità relative alla frontiera nord-est si considera ripartita tra le frontiere elettriche dell'Austria e della Slovenia proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili di cui al comma 4.4.

Art. 11.

Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto assegnata autonomamente da parte degli operatori di sistema confinanti

11.1. Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema confinante, quote della capacità di trasporto disponibile e riservate all'allocazione di detto operatore ai sensi dei commi 4.3 e 4.4 sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui ai commi da 10.1 a 10.4, purché il medesimo operatore:

a) si impegni in maniera irrevocabile a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio di cui al comma 10.3;

b) si impegni in maniera irrevocabile ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.

Art. 12.

Capacità di trasporto che si rende utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua

12.1. Il gestore della rete può utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacità di trasporto assegnabile, rimasta non assegnata o non utilizzata ovvero non altrimenti assegnabile, nonché la capacità di trasporto che si rendesse eventualmente utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua in eccesso rispetto alla capacità di trasporto disponibile.

12.2. Il gestore della rete, nell'esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, è tenuto ad acquistare, attraverso procedure trasparenti e concorrenziali, l'energia elettrica importata ad un prezzo comunque inferiore al parametro Ct di cui all'art. 1 del testo integrato.

Art. 13.

Sistema di negoziazione delle capacità di trasporto

13.1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete, d'intesa con il gestore della rete di trasmissione francese (Réseau de Transport d'Électricité) predispone e trasmette all'Autorità ed alla Commission de Regulation de l'Electricité per l'approvazione una proposta di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di negoziazione di cui al presente articolo.

13.2. Il gestore della rete cura lo svolgimento:

a) della negoziazione di bande mensili e settimanali di capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest, congiuntamente con il gestore della rete di trasmissione francese (Réseau de Transport d'Electricité), sulla base del regolamento di cui al comma 13.1;

b) della negoziazione di bande mensili e settimanali di capacità di trasporto sulla frontiera nord-est con le medesime modalità adottate per l'allocazione relativa alla frontiera nord-ovest.

13.3. Il regolamento di cui al comma 13.1 assicura un'adeguata trasparenza e prevede la pubblicazione delle quantità scambiate e dei prezzi a cui avvengono gli scambi, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni.

13.4. Il regolamento di cui al comma 13.1 prevede inoltre misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare in alcun mese dell'anno di una capacità di trasporto superiore al 15% del valore della capacità di trasporto assegnabile su base annuale nel medesimo mese o settimana, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui al comma 8.9.

13.5. Possono partecipare al sistema di cui al comma 13.1 i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/1999.

13.6. Il gestore della rete colloca nel sistema di cui al comma 13.1 le capacità di cui al comma 9.3 per l'assegnazione su base mensile o settimanale.

13.7. Le sessioni del sistema di negoziazione di cui al comma 13.1 hanno luogo almeno una volta per ciascun mese dell'anno 2002 ed in ciascuna di esse possono essere presentate offerte di acquisto e di vendita di bande mensili e settimanali relative ai mesi e alle settimane successivi a quelli in cui la medesima sessione ha luogo.

13.8. Le offerte di acquisto e di vendita di bande di capacità di trasporto sono abbinate durante la sessione sulla base dell'ordine decrescente delle offerte di acquisto e crescente delle offerte di vendita.

13.9. La cessione di bande comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 relativi alle bande che ne sono oggetto.

13.10. Entro il 31 dicembre 2001, il gestore della rete organizza una sessione del sistema di negoziazione successivamente all'assegnazione di cui all'art. 8, sulla quale vengono almeno negoziate bande annuali di dimensione di 1 MW e bande mensili relative a tutti i mesi dell'anno 2002.

13.11. I soggetti che cedono e acquisiscono capacità di trasporto sul sistema di negoziazione di cui al comma 13.1 versano al gestore della rete un corrispettivo, a titolo di remunerazione delle attività di negoziazione, fissato dal medesimo gestore nel regolamento di cui al comma 13.3 e non superiore allo 0,2% del valore della singola transazione di capacità.

Art. 14.

Diritti degli esportatori

14.1. Ai soggetti che nel corso del 2002 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 relativamente alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.

Sezione III

ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SULLA FRONTIERA SUD

Art. 15.

Allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera sud

15.1. Con successivo provvedimento l'Autorità determina modalità e condizioni per l'allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera sud, al fine di consentire l'esecuzione degli scambi di energia elettrica a decorrere dalla data di entrata in servizio del collegamento in corrente continua sulla rete di interconnessione tra Italia e Grecia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

16.1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete pubblica sul proprio sito internet uno o più bandi per la partecipazione all'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest e per la frontiera nord-est, indicando almeno:

a) i valori delle capacità di trasporto assegnabili nonché dei coefficienti *a* e *b* per ciascuna frontiera;

b) i requisiti tecnici necessari per l'abilitazione dei soggetti a fornire il servizio di interrompibilità istantanea di carico;

c) le modalità per l'assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2002.

16.2. Nei bandi di cui al comma precedente il gestore della rete indica se la verifica di cui al comma 10.7 viene effettuata su base mensile o settimanale.

16.3. Il gestore della rete trasmette all'Autorità rapporti sull'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile.

16.4. Qualora non sia attuata la disposizione di cui al comma 13.10 entro la data ivi stabilita, il gestore della rete procede ad un'allocazione di bande annuali di dimensione di 1 MW e di bande mensili sulla base di un meccanismo di razionamento pro-rata.

ALLEGATO *B*

AGREEMENT BETWEEN AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AND COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITÉ ON TRANSFER CAPACITY ALLOCATION OVER THE GRID INTERCONNECTING ITALY AND FRANCE FOR THE YEAR 2002.

The present document contains the general outlines adopted by the Autorità per l'energia elettrica e il gas (herefater AEEG) and the Commission de Regilation de l'Electricité (hereafter CRE) with respect to terms and conditions for allocating the transfer capacity over the interccinnected grid between Italy, France and, with reference to a technically-coupled portion of the interconnection, Switzerland for the year 2002. Same conditions will be applied by AEEG, to a possible extent, to the transfer capacity allocation over the interconnected grid between Italy, Austria and Slovenia for the year 2002.

A DETERMINATION OF THE TRANSFER CAPACITY FOR THE YEAR 2002.

1. *Segregated capacities aimed at autonomous allocations performed by the singie requesting Country to be devoted to electricity exchanges with the Italian eligible customers.*

1.1. Reference is made to the so-called Winter figures of segregated capacities (months of October, November, December, January, February, March, April), once deducted the reserved capacities to the long-terms contracts (see para 3.1):

Switzerland to Italy: 1000 MW;

Austria to Italy: 110 MW (as agreed);

Slovenia to Italy: 190 MW (as agreed).

2. *Available capacities aimed at joint allocations by the Italian Transmission System Operator (hereafter GRTN) in cooperation with the French Transmission System Operator (hereafter RTE) to be devoted to electricity exchanges with the Italian eligible customers.*

2.1. Available capacities (other than the segregated capacities as per para 1.1 and the reserved capacities for the long-term contracts as per para 3.1) to support electricity exchanges from continental Europe to the Italian eligible customers are integrated into two separate borders to be separately allocated. Namely (Winter values):

a) the north-western border or NW Pool, composed by the interconnecting grid bewteen Italy and France and Italy and Switzerland - hereafter NW - for a total of 1800 MW. GRTN and RTE jointly

perform the allocation. Operators accessing NW present requests for capacity esclusively to GRTN which also act on behalf of RTE as per a specific GRTN-RTE agreement notified to AEEG and CRE;

b) the north-eastern border or NE Pool, composed by the interconnecting grid bewteen Italy and Austria and Italy and Slovenia - hereafter NE - for a total of 300 MW. GRTN perform the allocation. Operators accessing NE present requests for capacity esclusively to GRTN;

2.2. Within the available capacities of NW, operators with pre-allocated capacities are foreseen. These capacities are to be assigned to third States embedded into the Italian territory as follows (according to decisions by the Italian Government and existing committments):

a) for electricity import into the Republic of San Marino: max 50 MW;

b) for electricity import into the State of the Vatican City: max 50 MW;

c) for electricity transit through the italian grid from continental France to Corsica: max 55 MW.

B) TRANSFER CAPACITY ALLOCATION FOR THE YEAR 2002.

3. *Reserved capacities for the allocation of long-terms contracts.*

3.1. Existing long-term contracts (signed before entering into force of the European directive 96/92/EC) are allocated through a reservation of transfer capacity equal to the power profile stated in the contracts. Namely:

a) 1800 MW France to Italy, of which 1500(flat) + 300(flexible).

b) 800 MW Switzerland to Italy.

3.2. These contracts are devoted to supply the Italian franchised market.

4. *Integration of available capacities into available capacity pools.*

4.1. The above mentioned NW and NE borders constitute two separated «available capacity Pools» on which the identification of the network supporting the electricity exchanges is no longer needed.

4.2. The operator holding rights on transfer capacity shall establish transit contracts with the Tranmission System Operators (hereafter TSO) included in the pool and shall refer to the relevant TSO in order to settle energy unbalances against the declared exchange programs at the electrical border. The same provision is also valid in Italy at the grid withdrawal point.

4.3. Prior entering into force of the transitional ETSO agreement on «open transit», transit conditions (tariff) shall be ex ante declared and applied in a non-discriminatory manner by the involved TSOs.

4.4. Electricity transits aimed to the Italian customers over the network of the neighboring Countries to Italy shall be possible.

5. *Preliminary allocation of available capacities to Italian eligible customers with «interruptible loads» in the NW and NE pools.*

5.1. Customers forwarding requests above 10 MW can have access to the preliminary allocation, provided that a certification of the real interruptible load is issued by GRIN and the interruptible load is greater than the requested capacity.

5.2. An ad-hoc obligation will be imposed to the interruptible customers and to the GRTN.

a) Interruptible customers: in the bilateral contract for the supply from abroad they shall provide clauses foreseeing that during the periods of the interrupted loads (decided under the full responsibility of GRTN) the supply from abroad will not be interrupted/reduced and the resulting electricity (on hourly basis, according to the ex-ante declared program) shall flow into the Italian power system. Violations will induce the disruption of allocated rights on capacity for the remaining part of the year;

b) GRTN: apart from transient disturbances (to be covered within few minutes according to the existing UCTE rules), GRTN is obliged to withdraw the electricity relevant to the interruptible loads and to redirect it into the Italian power system. The interruptible loads operation shall not induce deviations into the hourly exchange programs agreed among Countries.

5.3. A capacity portion of 600 MW (max) is reserved to the preliminary allocation over the two capacity pools (divided into: 500 MW on NW and 100 MW on NE, maximum sizes).

5.4. In case of capacity scarcity, a pro-rata mechanism is applied to the requests.

5.5. Allocated capacity - once released - can be re-allocated only to interruptible loads by means of a secondary allocation. The capacity can also be re-allocated to non interruptible customers, provided that the original interruptible load is maintained.

5.6. No company or group of companies can hold capacity rights above 180 MW of NW (10% of the whole NW) and 30 MW of NE (10% of the whole NE).

5.7. The above mentioned portion and the preliminary allocation performed for the year 2002 can be guaranteed up to three years (2002-2004). According to possible modifications of rules for the cross-border trade, long-term rights shall be maintained provided that special provisions, in terms of tariffs, for those rights has to be defined by AEEG and CRE.

5.8. Allocated capacity - if resulting a scarce resource - must be used to import electricity at least 90% of the equivalent hours of the period (month or week), in order to guarantee an efficient use of the resource. GRTN and RTE propose to adopt monthly or weekly period. Use of the allocated capacity will be verified taking into account the weekly or 4-weeks exchange program at the Italian border. Violations of the above mentioned limit (monthly or weekly verified) determines the disruption of the allocated rights to the single operator for the entire duration of the preliminary allocation. Released capacity will be re-allocated in the secondary allocation to other operators.

6. *Primary allocation of available capacities in the NW and NE pools (after preliminary allocations).*

6.1. Remaining available capacities (i.e. minimum 1300 MW for NW and minimum 200 for NE) are allocated for a one-year-long period through a pro-rata mechanism with ni exit treshold of 3 MW (lower capacities after the pro-rata application are disregarded).

6.2. Declarations of the final customers linked to a single request for capacity shall be produced in a esclusive manner.

6.3. Allocated capacity might be released and reallocated esclusively via secondary allocation mechanisms which are executed monthly and weekly.

6.4. No company or group of companies can hold capacity rights above 180 MW of NW (10% of the whole NW) and 30 MW of NE (10% of the whole NE).

6.5. The primary allocation is performed only for the year 2002.

6.6. Allocated capacity - if resulting a scarce resource - must be used to import electricity at least 80% of the equivalent hours of the period (month or week), in order to guarantee an efficient use of the resource. GRTN and RTE propose to adopt monthly or weekly period. Use of the allocated capacity will be verified taking into account the weekly or 4-weeks exchange program at the Italian border. Violations of the above mentioned constraint (monthly or weekly verified) determines the disruption of the allocated rights to the single operator for the entire duration of the primary allocation. Released capacity will be reallocated in the secondary allocation to other operators.

7. *Secondary allocation of available capacities in the NW and NE pools (re-allocation).*

7.1. Monthly and weekly sessions of a secondary allocation mechanism are executed in order to:

a) allow the negotiation of transfer capacity rights;

b) re-allocate released available capacities;

c) allocate further capacities which might be declared by GRTN under a monthly and/or weekly frameworks.

7.2. Conditions stated in paras 6.2, 6.4 and 6.6 hold for the secondary allocation.

7.3. Due to the imposed condition as per para 6.6, the secondary allocation, although being based on capacity assignements, is similar to an allocation of electricity (energy). Moreover, the secondary allocation on capacites allows larger flexibility to change supply contracts with the foreign supplier in case of capacity re-allocation to different Italian customers. Such possibility to replace the foreign supplier

along with the negotiation of the economic value of the re-allocated capacity in the secondary market (see also para 7.4) introduces an incentive to allocate resources in an efficient manner, resulting into an effective promotion of the importation of cheapest electricity (energy) for the Italian system.

7.4. Secondary allocation is based on bilateral transactions on an organised market of negotiated capacities through portions of 1 MW each. The regulation of such market is defined by GRTN and RTE and approved by AEEG and CRE before entering in operation. Possible incomes from the secondary allocation of further capacities on NW are collected by GRTN and shared in equal parts with RTE with reference to the transfer capacity on the French-Italian electrical border. Other incomes deriving from the secondary allocation of further capacities on other borders are collected by GRTN; final destination of such incomes will be decided by AEEG.

7.5. On the organised market buy and sell offers of transfer capacity are sorted into books respectively on descending and ascending price orders and combined on the basis of these orders. The price of a transaction combining a buy and a sell offer is the price of the firstly-entered (time) offer. A participation fee is charged to each transaction to cover the organization costs.

7.6. Allocated capacity might be released and reallocated esclusively via secondary allocation mechanisms which are, in principle, daily executed but, if not feasible, weekly or monthly.

7.7. A session of the secondary allocation will be run after the primary allocation session to let operators adjust capacity positions.

7.8. In case of impossibility to run the session of the secondary allocation as per para 7.7 by the end of the year 2001, AEEG and CRE foresee a subsidiary mechanism, based on pro-rata criteria, to temporary replace the said secondary market.

8. *Spot electricity.*

8.1. In order to maximize the usage of the whole transfer capacity, GRTN may acquire spot electricity to be executed within time periods shorter than a week by using capacities which are not allocated, neither allocatable, neither used in the primary and secondaxy allocations. Directives to GRTN to buy and sell the spot electricity will be subsequently issued by AEEG based on the criterion of the selection of lower-price bids at the offer side Windfall profit of GRTN deriving from spot activities are not allowed.

9. *Summary of transfer capacity (all figures in MW, Winter values).*

9.1. Reserved capacities to long-term contracts	1800 France to Italy; 800 Switzerland to Italy;
	2600 total of 9.1
9.2. Segregated capacities	1000 Switzerland 110 Austria 190 Slovenia
	1300 total of 9.2
9.3. Capacity pools	1800 NW, max 500 interruptible, max 50 to Republic of San Marino, max 50 to State of Vatican City and max 55 to Corsica (France); 300 NE, max 100 interruptible;
	2100 total of 9.3
9.4. Total of 9.1+9.2+9.3	6000

10. *Regulations of the allocations.*

10.1. General regulations for the preliminary, primary and secondary allocation procedures are jointly proposed by GRTN and RTE according to the timing as per para 10.2. The regulations enter into operation once approved by AEEG and CRE. The regulations will be jointly applied by GRTN and RTE on NW allocation. NE will be allocated by GRTN by applying the same regulation.

10.2. Regulations for the preliminary and primary allocation have to be proposed by December 10, 2001. Regulations for the secondary allocation, in principle, by December 17, 2001.

11. *Organisation of the joint allocation by GRTN and RTE.*

11.1. GRTN and RTE enter into agreement to propose a common regulation for the NW allocation and to execute the NW allocation once the regulation has been approved by AEEG and CRE. Agreement shall be drawn according to AEEG and CRE deliberations in the matter and shall be notified to the respective regulator.

01A13981

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 12 novembre 2001), **coordinato con la legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, *le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo,* previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:

a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro *da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;*

b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste *dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001,* per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.

1-bis. *La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, *gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,* previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti *in forza di un contratto con l'azienda* prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni *sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.*

3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri *e i tecnici sanitari di radiologia medica* dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *b)*, 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.

7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i princìpi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche *e delle professioni sanitarie,* organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.

10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera *a)*, dopo la parola: «architettura» sono inserite le seguenti: «ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,».

10-bis. *Le Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.*

10-ter. *Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione.*

11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 39, commi 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:

«19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

(Omissis).

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001:

«Art. 24 *(Ricostituzione del rapporto di lavoro).* — 1. Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.

2. L'azienda si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con esclusione delle fasce retributive e della RIA a suo tempo eventualmente maturate.

3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché all'accertamento dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.

5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l'art. 46.

6. È disapplicato l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.».

— Si riporta il testo dell'art. 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, che sostituisce l'art. 17 del CCNL 1° settembre 1995:

«Art. 31 *(Assunzioni a tempo determinato).* — 1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1987, n. 56, l'azienda o ente può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:

a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto dell'assente;

b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, per astensione obbligatoria o facoltativa previste dalle leggi n. 1204 del 1971 e n. 903 del 1977;

c) per assunzioni legate a particolari punte di attività per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio;

d) temporanea copertura di posti vacanti nei singoli profili professionali per un periodo massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso o sia già stata avviata la procedura di selezione per la copertura dei posti stessi;

e) per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo la disciplina dell'art. 7, comma 6, della legge 28 dicembre 1988, n. 554, in base alle vigenti disposizioni.

2. Per la selezione del personale da reclutare in attuazione del comma 1, le aziende ed enti applicano i princìpi previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del lavoratore sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale per le figure per le quali tale rapporto può essere costituito.

6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

le ferie sono proporzionali al servizio prestato;

in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli articoli 23 e 24 del CCNL 1° settembre 1995, in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 23, comma 6, del CCNL 1° settembre 1995, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 23 del CCNL 1° settembre 1995;

possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di dieci giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 21 del CCNL 1° settembre 1995;

non possono essere concesse le aspettative di cui all'art. 12.

7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 del codice civile quando:

a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;

b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti».

— Si riporta il testo dell'art. 39 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi

di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata, un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. (Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1º gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma l8 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previsate, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 26 febbraio 1999, n. 42, concerne: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie».

— La legge 10 agosto 2000, n. 251, concerne: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica».

— L'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»:

«8. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.».

— Per le leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, si veda il riferimento in nota.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante: «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», come modificato dal presente articolo:

«1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, *ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,* nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in

applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;».

Art. 1 - *bis.*

Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. All'articolo 2, comma 1, lettera d)*, numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «o in clinica del lavoro», sono inserite le seguenti: «o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni».*

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, numero 1), del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente articolo:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

(Omissis);

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro *o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni* ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;».

Art. 1-*ter.*

Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A00125

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

CIRCOLARE 15 novembre 2001.

Divieto di rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare dopo l'aggiudicazione.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

1. Con parere motivato, reso il 23 marzo 1998 all'indirizzo della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione CE ha sottoposto a censura il comportamento di un'amministrazione pubblica che, all'esito di una licitazione privata, ha proceduto, dopo il ricevimento delle offerte, a rinegoziarne i contenuti relativi a termini e prezzi con l'impresa risultata aggiudicataria (procedura d'infrazione n. 95/4646).

2. Con circolare del 23 febbraio 2000, in adesione all'orientamento espresso dalla Commissione europea, questo Dipartimento ha affermato che in sede di gare d'appalto disciplinate da procedure aperte o ristrette non può darsi luogo a forme di rinegoziazione delle offerte pervenute. A sostegno dell'assunto si è osservato che ad una rinegoziazione di tal fatta ostano, per un verso, la lesione dei principi in materia di *par condicio* tra i concorrenti e di trasparenza dell'azione amministrativa e, per altro verso, la contrarietà ai principi comunitari di una procedura che si sostanzia nella trasformazione del procedimento di evidenza pubblica in una scelta negoziata non preceduta dalla pubblicazione del bando e non confortata dalle ricorrenze dei presupposti contemplati dalle direttive europee ai fini del ricorso alla trattativa privata.

3. L'acquisizione di notizie relative alla persistente ricorrenza della prassi di richiedere, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, la disponibilità dell'aggiudicatario a concedere un ulteriore sconto sul prezzo di aggiudicazione, ha indotto a sottoporre la questione, di rilevante attualità, al vaglio consultivo del Consiglio di Stato.

4. Con parere reso dall'adunanza della Commissione speciale il 12 ottobre 2001, l'organo consultivo ha confermato l'indirizzo espresso dal Dipartimento con la succitata circolare.

5. Segnatamente il Consiglio ha osservato che:

a) la rinegoziazione dell'offerta, in un tomo temporale successivo all'aggiudicazione, può indurre l'impresa aggiudicataria a recuperare l'ulteriore sconto sul

prezzo incidendo negativamente sulla qualità del servizio o del prodotto fornito e ponendosi in contrasto con la *ratio* della disciplina legislativa in materia di controllo del fenomeno delle offerte basse in misura anomala;

b) lo stesso meccanismo proprio delle procedure c.d. ad evidenza pubblica è fisiologicamente diretto all'individuazione del miglior contraente possibile, ossia di colui che ha formulato l'offerta marginalmente più congrua, oltre la quale l'impresa potrebbe non avere più interesse ad effettuare il servizio o la fornitura richiesti;

c) una eventuale rinegoziazione si pone in contrasto con la procedura originariamente individuata e sulla cui base sono state specificamente formulate le offerte, ponendosi in contrasto con i limiti posti dal legislatore europeo al fine di delimitare la possibilità di ricorso alla procedura negoziata.

Tutto ciò premesso, nel ribadire il contenuto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie del 23 febbraio 2000, si rappresenta che il divieto di rinegoziare le offerte nelle gare pubbliche deve intendersi esteso anche alla fase successiva all'aggiudicazione, in quanto la possibilità di rinegoziazione tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, modificando la base d'asta, finisce, seppure indirettamente, con l'introdurre elementi oggettivi di distorsione della concorrenza, in violazione dei principi comunitari in materia.

Si invitano, pertanto, le amministrazioni interessate ad uniformare la loro condotta ai principi espressi nella citata circolare e confortati dall'avallo del Consiglio di Stato.

Si segnala che la persistenza di condotte di segno opposto rischia di esporre lo Stato italiano all'attivazione di procedure comunitarie di infrazione ed alle conseguenti pronunce di condanna.

Roma, 15 novembre 2001

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 166

ALLEGATO

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A - *Divieto di rinegoziazione delle offerte nelle pubbliche gare.*

1) Con parere motivato indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE il 23 marzo 1998, procedura d'infrazione 95/4646, la Commissione CE ha sottoposto a vaglio critico il comportamento di un'amministrazione pubblica italiana che, nel corso di una procedura ristretta, licitazione privata, ha proceduto, dopo il ricevimento delle offerte, a rinegoziarne i contenuti relativi a termini e prezzi con l'impresa risulta aggiudicataria.

2) Deve essere condiviso l'orientamento negativo così espresso dalla Commissione CE; invita, quindi, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina in materia di appalti pubblici di lavori (dir. 93/37/CEE), forniture (dir. 93/36/CEE), servizi (dir. 92/50/CEE) e «settori esclusi» (dir. 93/38/CEE) a non dare corso, in sede di gare d'appalto disciplinate da procedure aperte o ristrette, a forme di sostanziale rinegoziazione delle offerte pervenute.

3) Ostano, infatti, a un tale comportamento:

a) il fatto che, rinegoziando l'offerta in sede di gara, si viene, in effetti, a trasformare una procedura aperta o ristretta in una negoziata, neppure preceduta a tal fine, dalla pubblicazione di un bando e in difetto, dunque, dei presupposti previsti dalle citate direttive comunitarie per procedere in tal senso e, comunque, con ingiustificato contrasto con il modulo procedurale concretamente prescelto e sulla cui base sono state specificamente formulate le offerte;

b) il fatto che, consentendo ad un unico offerente di migliorare la propria offerta, si viene a determinare una ingiustificata lesione dei principi della *par condicio* tra i concorrenti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

4) L'illegittimità, sul piano comunitario, del comportamento in esame si collega, poi, anche alla dichiarazione comune Consiglio-Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 210/ del 21 luglio 1989, con la quale si esclude che, nel corso di procedure aperte o ristrette, le amministrazioni aggiudicatrici possano negoziare con i partecipanti alle gare di appalto elementi fondamentali del contratto suscettibili di avere un'influenza sulla concorrenza e, in particolare, sui prezzi.

5) Si ricorda, infine, che i soggetti aggiudicatori possono soltanto inviare i concorrenti a integrare o chiarire la certificazione e i documenti presentati in relazione all'assenza di cause di esclusione alla iscrizione nei pertinenti registri professionali, oppure alla prova del possesso delle necessarie capacità economico-finanziarie e tecniche.

B - *Gare sub-comunitarie per la fornitura di veicoli.*

1) La Commissione europea ha anche avviato, nei confronti della Repubblica italiana, una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (nota 24 luglio 1988, n. SG(98)D/6312), in quanto talune amministrazioni locali hanno pubblicato avvisi di gara per la fornitura di autocarri, per importi sub-comunitari, richiedendo automezzi di marca e modello predeterminati ed escludendo la possibilità di fornire modelli equivalenti di differente marca.

In particolare la Commissione europea ha osservato che gli articoli 30 e seguenti del Trattato sanciscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno del territorio comunitario, a norma del quale è fatto divieto di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente nel commercio tra Stati membri.

Ebbene, la richiesta che siano forniti solo autoveicoli di una marca e un modello particolare, escludendo la possibilità di fornirne altri di caratteristiche equivalenti, corrisponde, per la Commissione, ad un diniego assoluto di accesso al mercato di prodotti di marche differenti; ciò che costituisce adozione di una misura suscettibile di ostacolare, in violazione del predetto art. 30, gli scambi comunitari e la libera circolazione delle merci.

2) Deve essere condiviso l'orientamento critico come sopra espresso dalla Commissione CE.

Fermo, quindi, quanto previsto, per le gare che si collocano al di sopra della soglia comunitaria, del testo unico 24 luglio 1992, n. 358, si invitano, per le gare di importo sub-comunitario riguardanti le forniture di veicoli, tutte le amministrazioni aggiudicatrici a non richiedere la esclusiva fornitura di veicoli di marca e modello predefinito, ma solo di veicoli aventi caratteristiche tecniche predeterminate.

In analogia, peraltro, con quanto previsto, in attuazione della disciplina comunitaria in materia di pubbliche forniture, dall'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358/1992, le amministrazioni interessate potranno, ove ricorrano i presupposti ivi previsti, fare riferimento anche a una marca o modello predefinito; in tal caso, peraltro, nel bando deve espressamente ammettersi anche la presentazione di modelli di altre marche aventi caratteristiche tecniche equivalenti.

02A00105

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.12083-XV.J(3197) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Munizione Amm 302» è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0006,1.1E.

Con decreto ministeriale n. 557/B.12278-XV.J(3198) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati «Carica di profondità per lancio automatico DC 103.1» e «Carica di profondità per lancio manuale DC 103.4» sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0056,1.1D.

I relativi componenti comuni sono riconosciuti e classificati come di seguito indicato:

S.A.D.: V categoria - gruppo «B» con numero ONU 0410,1.4D;

Carica in servizio: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0056,1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27244-XV.J(2629) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Cacciatella Pirocchi calibro 85 a 19 rendine», che la «Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi Elio & C. S.n.c.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A00015

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 gennaio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8921
Yen giapponese	118,05
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,61875
Corona svedese	9,2460
Franco svizzero	1,4791
Corona islandese	91,06
Corona norvegese	7,9475
Lev bulgaro	1,9549
Lira cipriota	0,57587
Corona ceca	32,283
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,19
Litas lituano	3,5680
Lat lettone	0,5638
Lira maltese	0,4022
Zloty polacco	3,5578
Leu romeno	28573
Tallero sloveno	218,6013
Corona slovacca	42,829
Lira turca	1244000
Dollaro australiano	1,7070
Dollaro canadese	1,4231
Dollaro di Hong Kong	6,9571
Dollaro neozelandese	2,0812
Dollaro di Singapore	1,6469
Won sudcoreano	1165,89
Rand sudafricano	10,0941

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00275

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 4 giugno 2001 sono state conferite le seguenti ricompense:

Croce d'oro

Al col. Giangiacomo Calligaris, nato il 2 novembre 1956 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Capo della "Joint implementation commission" della brigata multinazionale ovest durante l'operazione "Joint guardian" in Kosovo, assumeva la competenza delle delicatissime problematiche relative ai rapporti tra i reparti del contingente, le milizie albano-kosovare ed il personale dell'etnia serba ancora presente nell'area di responsabilità della grande unità. Pienamente cosciente dell'importanza determinante della funzione assolta per l'esito positivo della missione e consapevole della influenza della sua attività sulle operazioni condotte dalla brigata, profondeva in ogni circostanza tutte le sue eccezionali potenzialità, divenendo immediatamente elemento di insostituibile riferimento per tutti.

Profondamente determinato a contribuire fortemente al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale, si impegnava con una disponibilità encomiabile, prodigandosi senza sosta e con incredibile continuità per superare i motivi di contrasto ed assicurare il rispetto delle disposizioni.

Nei frequenti contatti con le fazioni e le milizie, spesso radicate su posizioni rigide e preconcette, dosava in maniera efficacissima atteggiamenti risoluti e determinati ed aperture intelligenti, riuscendo sempre a gestire in senso favorevole al processo di pace i rapporti con personaggi di grande rilievo, carismatici e di notevole seguito popolare, quali erano i capi delle etnie e delle varie fazioni.

La sua incisiva, costante e sempre tempestiva azione consentiva di risolvere positivamente numerose situazioni nelle quali erano coinvolti uomini del contingente e che erano caratterizzate da fortissima tensione e spesso già al limite dello scontro armato con le milizie operanti nel territorio kosovaro. La sua opera, in sostanza, risultava determinante nell'attenuare progressivamente le situazioni di pericolo per le unità del contingente, elevando le condizioni di sicurezza del personale.

Con eccezionale costanza, elevatissima autorevolezza, grande capacità di persuasione ed instancabile determinazione, poneva in atto tutte le misure e le azioni necessarie per accelerare il processo di smilitarizzazione delle milizie, ottenendo i più significativi risultati nella consegna delle armi leggere e pesanti. che erano ancora in possesso alle fazioni e che costituivano il principale ostacolo al processo di pacificazione dell'area.

Limpida e carismatica figura di ufficiale, che ha saputo trasfondere nei collaboratori italiani ed esteri alle sue dipendenze grande senso del dovere ed altissima motivazione e che ha elevato in maniera determinante, grazie alla sua professionalità ed alla sua generosità, l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale.». Pec (Kosovo), 7 luglio - 7 settembre 1999.

Al col. Antonio Alecci, nato il 4 febbraio 1955 a Vittoria (Ragusa), con la seguente motivazione:

«Comandante del 18° reggimento bersaglieri presso la brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione "Joint guardian", assolveva le sue funzioni con grandissima determinazione, eccezionale professionalità e spiccato senso del dovere.

Grazie alla sua costante attenzione verso tutti gli aspetti della missione, l'unità alle sue dipendenze assumeva immediatamente la capacità operativa necessaria per assolvere i delicati compiti assegnati.

Nonostante la gravosità dell'impegno, l'indeterminatezza operativa e la situazione drammatica e complessa che caratterizzava il Kosovo al termine del conflitto, operava con decisione, fermezza ed equilibrio, consentendo all'unità di superare momenti di grandissima tensione e fortemente pericolosi per il felice esito della missione. Le sue elevatissime capacità di comando emergevano chiaramente nella situazione di acceso contrasto che caratterizzava l'area di Pec e Decani, dove il reggimento alle sue dipendenze era arrivato quale prima unità della forza internazionale, e rendevano possibile l'avvio di un lento ma prezioso processo di pacificazione.

L'insieme armonico delle sue bellissime qualità professionali ed umane gli consentiva non solo di pianificare e condurre con i piu brillanti risultati numerose operazioni di grande delicatezza, ma anche di interpretare in maniera estremamente equilibrata i compiti del contingente. Allorché le attività assumevano carattere di grave pericolo per i soldati del reggimento e per la popolazione, partecipava personalmente alle operazioni garantendo la sicurezza del personale e l'assolvimento del compito.

Magnifica figura di ufficiale e di comandante, che sapeva trasfondere negli uomini alle sue dipendenze grande senso del dovere e motivazione altissima e che ha contribuito in maniera determinante, grazie alla sua professionalità ed alla sua generosità, all'elevazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale.». Pec (Kosovo), 16 giugno - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Giovanni Savarese, nato il 13 febbraio 1958 a Cava dei Tirreni (Salerno), con la seguente motivazione:

«Capo di stato maggiore della brigata bersaglieri "Garibaldi" in Fyrom nell'ambito dell'operazione "Joint guarantor" e, poi, della brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint guardian", assolveva le sue determinanti funzioni per il considerevole periodo di 6 mesi, in maniera esemplare, incisiva e preziosissima per il successo della missione figura fondamentale ed insostituibile del contingente militare italiano, costituiva in ogni circostanza elemento di sicuro ed essenziale riferimento per tutto il comando e per i reparti dipendenti, riuscendo con straordinaria professionalità, grande acume e spiccato buon senso a gestire e coordinare le numerose, complesse e delicatissime attività che interessavano incessantemente le unità della brigata durante tutta la permanenza nei balcani.

Nei primi giorni delle operazioni in Fyrom, percepita in tutta la sua gravità la drammatica situazione delle centinaia di migliaia di profughi che si riversavano nell'area provenendo dal Kosovo e valutata immediatamente l'importanza dell'attività di soccorso, predisponeva misure di straordinaria efficacia, organizzava perfettamente il personale ed i mezzi disponibili ed infondeva eccezionale spirito di solidarietà negli uomini impegnati negli aiuti, consentendo al contingente di soddisfare le grandissime richieste di sostegno e quindi di alleviare le sofferenze della popolazione. Al momento dell'ingresso in Kosovo, emersa chiaramente la complessità, la delicatezza e la pericolosità della situazione operativa, riorganizzava il dispositivo del contingente ed elaborava direttive perfettamente aderenti alla nuova realtà, mettendo le unità italiane, spagnole e portoghesi della brigata multinazionale ovest nelle condizioni di assolvere completamente i compiti assegnati. L'eccezionale capacità di pianificazione e la profonda esperienza di operazioni fuori area gli consentivano di predisporre sempre perfettamente le attività della grande unità. Determinato ad agevolare e salvaguardare il delicato processo di pace, ricercava con fermezza, ogni volta necessario, l'incontro con i responsabili delle fazioni contrapposte, che coinvolgeva in complessi colloqui fino ad eliminare i più accesi e pericolosi contrasti. Conscio dell'importanza del contingente nazionale per il rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e per il ripristino delle condizioni di convivenza, si faceva promotore delle più importanti operazioni per la ricerca ed il sequestro di ingenti quantità di armi, pianificava ed organizzava perfettamente il controllo e la sicurezza dei luoghi di culto e determinava, con un pressante stimolo nei confronti delle fazioni, il rispetto dei tempi di trasformazione delle milizie armate.

Professionista di grandissima valenza, riusciva con la sua encomiabile generosità, il suo raro senso del dovere e la sua eccezionale abnegazione a conquistare la stima incondizionata degli altri contingenti e la piena fiducia dei comandi superiori. Limpida figura di uomo e di ufficiale, che ha dato un contributo fondamentale per il positivo esito delle operazioni in Fyrom ed in Kosovo e che ha portato gran lustro all'immagine dell'Italia e delle sue Forze armate in campo internazionale.». Katlanovo (Fyrom), 22 marzo - 12 giugno 1999, Pec (Kosovo), 13 giugno - 7 settembre 1999.

Croce d'argento

Al col. Carmine De Pascale, nato il 23 giugno 1953, a Mercato San Saverino (Salerno), con la seguente motivazione:

«Comandante dell'8° reggimento bersaglieri della brigata bersaglieri "Garibaldi" partecipante in Fyrom all'operazione "Joint guarantor", assolveva le sue funzioni con eccezionale abnegazione, encomiabile spirito di sacrificio ed esemplare dedizione al servizio.

Impegnato diuturnamente alla testa dei suoi uomini, poneva in atto un'accurata e capillare struttura operativa che consentiva di raggiungere pienamente gli obiettivi individuati dal comando della grande unità e di dare risposte adeguate in tutte le situazioni, anche le più complesse e pericolose.

Ufficiale sempre prontamente disponibile, sorretto da elevatissime motivazioni, costituiva elemento di immediato riferimento nelle circostanze più delicate e nelle operazioni di maggiore valenza operativa, nelle quali evidenziava eccezionale capacità di guida, lucidissima visione degli obiettivi, grandissima capacità di coordinamento e controllo, conseguendo risultati di eccezionale livello e validità.

Nella drammatica emergenza umanitaria determinatasi con l'impressionante afflusso in Fyrom di profughi provenienti dalla regione del Kosovo, organizzava in maniera efficacissima la loro accoglienza e, nonostante le grandissime difficoltà derivanti dall'enormità delle esigenze realizzava con gli uomini del reggimento alle sue dipendenze le condizioni per alleviare la loro sofferenza.

Nelle attività operative, finalizzate alla sicurezza della Fyrom e delle Forze della Nato dislocate nell'area durante tutto il lungo periodo della campagna aerea contro gli obiettivi serbi, affrontava con grande fermezza i momenti di maggiore tensione e pericolo, dispiegava sul terreno il reggimento alle sue dipendenze in maniera efficacissima e realizzava un sistema di controllo dei confini con il Kosovo e di pronto intervento, che riscuoteva l'incondizionato plauso dei comandanti della Forza internazionale.

Bella figura di comandante ed esempio d'altissima dedizione al dovere e straordinaria professionalità, che ha contribuito significativamente ad elevare il prestigio del reggimento e dell'esercito italiano in ambito internazionale.». Fyrom 6 marzo - 7 giugno 1999.

Al col. Gaetano Lombardi, nato il 4 maggio 1946, ad Apricena (Foggia), con la seguente motivazione:

«Comandante del 3º reggimento alpini inquadrato nella brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione «Joint guardian», operava con eccezionale impegno, grande perspicacia ed altissimo senso del dovere.

Giunto in zona di operazioni allorché era ancora elevatissima la tensione e frequente il ricorso ad atti violenti tra le contrapposte etnie, evidenziava immediatamente una spiccata operatività, ricercando ed ottenendo risultati di grandissimo rilievo in tutta l'area di responsabilità delle unità alle sue dipendenze.

Cosciente della grandissima importanza del compito attribuito al 3º reggimento alpini, riusciva in tempi ristrettissimi ad articolare il dispositivo sul terreno in maniera oculata e pienamente rispondente alle esigenze operative e di sicurezza, suscitando nel personale del reparto spirito di sacrificio, dedizione al servizio ed eccezionale professionalità.

Sempre vicino ai suoi uomini specie nei frequenti momenti di difficoltà operativa, infondeva in essi, grazie al suo elevatissimo carisma, sicurezza, fermezza ed elevatissime motivazioni.

Proteso fortemente nel tentativo di eliminare la situazione di grande odio e diffidenza tra le parti, si prodigava in maniera efficacissima, riuscendo spesso, anche in condizioni di grande delicatezza, a riunire i rappresentanti delle fazioni, creando concretamente, attraverso piccoli passi, i presupposti per una possibile convivenza.

Limpida figura di uomo e comandante che ha contribuito fortemente ad elevare l'immagine dell'Italia in ambito internazionale.». Decani (Kosovo), 29 giugno - 7 settembre 1999.

Al col. Maurizio Borgese, nato il 7 novembre 1954 a Roma, con la seguente motivazione:

«Comandante di reggimento blindo-corazzato inquadrato nella brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione "Joint guardian", rendeva l'unità alle sue dipendenze perfettamente amalgamata, superbamente addestrata ed in grado di assolvere perfettamente le delicatissime incombenze operative della missione sin dalle prime ore successive all'arrivo nella regione.

Nel delicato settore della città di Dakovica, dove maggiormente emergevano forti elementi di tensione e di odio, gestiva in maniera eccezionalmente efficace i rapporti con le forze più aggressive dell'etnia albanese, che cercavano di accreditarsi come garanti di un nuovo sistema.

Grazie alla sua perseveranza ed alla sua tenacia, manteneva costantemente il controllo della situazione ed imponeva gli obiettivi del processo di pace, neutralizzando tutte le componenti che potevano rappresentare ostacolo al ripristino di normali condizioni di vita sociale e riconducendo rapidamente a comportamenti legali quelle che se ne erano allontanate.

Pur operando in condizioni ambientali difficilissime e spesso in aree ad alto rischio operativo, evidenziava sempre una straordinaria attitudine al comando e riusciva in ogni occasione a conseguire i migliori risultati possibili.

Magnifica figura di comandante, che sapeva trasfondere negli uomini alle sue dipendenze grande senso del dovere e motivazione altissima e che ha contribuito in maniera notevolissima all'elevazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale.». Pec (Kosovo), 22 giugno - 7 settembre 1999.

Al col. Francesco Ferrigno, nato il 19 agosto 1946 a Roma, con la seguente motivazione:

«Comandante della componente logistica di aderenza partecipante in Fyrom alle operazioni "Joint guarantor" e "Joint guardian", costituiva una struttura di supporto del contingente militare italiano, spagnolo e portoghese completamente innovativa, assumendo nella sua persona tutte le responsabilità comunque connesse con il sostegno della brigata multinazionale ovest operante in Kosovo.

Nonostante la gravosità dell'impegno, caratterizzato dalla grande entità della forza da sostenere, dalla difficoltà dei collegamenti, dalla notevole lunghezza delle linee di comunicazione e dalla complessa situazione operativa, dirigeva in maniera impeccabile ed estremamente efficace tutta la vasta ed articolata struttura preposta alla logistica di aderenza.

Facendo leva sul suo fortissimo carisma, otteneva, altresì, la più completa disponibilità da parte di tutti i suoi dipendenti, nei quali trasfondeva la sua volontà di ben operare e la sua enorme determinazione a rappresentare degnamente l'Italia nel contesto multinazionale.

L'elevatissima preparazione di cui si avvale gli permetteva di risolvere problematiche tecniche di notevole difficoltà, garantendo le molteplici esigenze operative del contingente.

Ufficiale che, con la sua preziosa ed instancabile opera, con il suo esempio trascinante e con la stima che ha sempre saputo ottenere dai rappresentanti dei contingenti stranieri, ha contribuito fortemente all'elevazione dell'immagine dell'Italia in ambito internazionale.». Katlanovo (Fyrom), 27 aprile - 7 settembre 1999.

Al col. Antonio Ligobbi, nato il 2 settembre 1954 a Milano, con la seguente motivazione:

«Comandante del 10º reggimento genio guastatori inquadrato nella brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione "Joint guardian", coordinava tutte le complesse e diversificate attività connesse con l'impiego del personale dell'arma del Genio.

Cosciente dell'importanza delle funzioni che gli erano attribuite e ricco d'esperienza per la pregressa partecipazione ad altre operazioni fuori area, evidenziava ferma determinazione, costante impegno, eccezionale serenità, incondizionata disponibilità. Compresa immediatamente la drammatica situazione del settore di competenza della brigata, tragicamente caratterizzato dalla diffusa presenza, anche nei luoghi più facilmente accessibili alla popolazione, di numerosissime mine ed ordigni inesplosi e dalla distruzione di gran parte delle abitazioni ed infrastrutture, si impegnava senza sosta per accelerare al massimo il processo di pace ed il ritorno della normalità, progettando e realizzando interventi importantissimi per la ricostruzione delle infrastrutture, per il ripristino della viabilità e per la ricerca e bonifica di mine ed ordigni esplosivi. Grazie al suo grande carisma, infondeva negli uomini alle sue dipendenze, sovente impegnati in pericolosissime attività di rimozione di macerie o distruzione di ordigni, motivazioni fortissime ed il desiderio di concorrere al ritorno di normali condizioni di vita. Con tenacia, si prodigava per assicurare sempre la propria presenza laddove si sviluppava l'attività di bonifica o quella di ricostruzione.

Chiamato a dirigere, in particolare, le complesse operazioni per la rimozione di resti di un importante ponte fortemente danneggiato durante la guerra e quelle per la sua ricostruzione, pianificava, organizzava e conduceva in maniera eccezionale le attività, evidenziando preparazione e professionalità elevatissime e tali da riscuotere i più ammirati riconoscimenti delle autorità Nato e di tutti i contingenti. Contribuiva così in maniera elevatissima al buon esito dell'operazione e ad accrescere l'immagine del contingente militare italiano in ambito internazionale.». Klina, (Kosovo), 18 giugno - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Giuseppenicola Tota, nato il 4 maggio 1960 a Corato (Bari), con la seguente motivazione:

«Comandante inizialmente del contingente militare italiano inserito nella "Extraction force" operante in Fyrom all'inizio della missione, superava brillantemente tutte le grandissime difficoltà ambientali ed operative connesse con il dispiegamento nella regione dell'unità alle sue dipendenze, creando in brevissimo tempo le condizioni per la sua perfetta integrazione nella struttura multinazionale e meritando l'apprezzamento incondizionato da parte di tutte le autorità ed i comandi sovraordinati.

Impiegato successivamente ancora in Fyrom quale comandante del 3º battaglione bersaglieri "Cernaia" nell'8º reggimento bersaglieri partecipante all'operazione "Joint guarantor", continuava ad evidenziare grandissima determinazione, eccezionale impegno ed encomiabile professionalità nell'assolvimento dei nuovi compiti, con particolare riferimento al controllo dei confini con il Kosovo ed all'organizzazione delle complesse attività per la protezione delle unità Nato schierate nell'area.

In occasione della gravissima emergenza dei profughi che fuggivano dal Kosovo, pur permanendo la delicata situazione operativa conseguente all'avvio della campagna aerea dell'alleanza contro obiettivi serbi, trasfondeva nel personale alle sue dipendenze un eccezionale spirito di solidarietà nel confronti delle popolazioni in fuga e concorreva fortemente, grazie alla sua spiccata capacita realizzatrice ed al suo costante impegno, ad alleviare le loro sofferenze, dotato di grande carisma, infondeva sempre negli uomini alle sue dipendenze motivazioni elevatissime ma indispensabili, nelle situazioni di grande tensione della missione, per il pieno assolvimento del compito ricevuto. Bella figura di comandante e chiarissimo esempio di professionalità, senso del dovere e capacità di comando che, con il suo comportamento esemplare durante tutto il lungo periodo di 7 mesi nel quale ha operato nel teatro dei balcani, ha contribuito in modo determinante ad accrescere il prestigio dell'esercito italiano nel contesto internazionale.». Fyrom, 14 dicembre 1998 - 3 giugno 1999.

Al ten. col. Luigi Vinaccia, nato il 1º febbraio 1961 a Sant'Agnello (Napoli), con la seguente motivazione:

«Comandante del gruppo di artiglieria inquadrato nella brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione "Joint guardian", assolveva le delicate funzioni con esemplare impegno, spiccata iniziativa, scrupolo e autentica passione.

Coinvolto immediatamente nella convulsa e delicata situazione operativa che caratterizzava la regione nel momento dell'ingresso della Forza internazionale di pace, predisponeva prontamente e molto efficacemente l'unità alle sue dipendenze ad operare non solo come erogatrice di fuoco, ma anche come complesso destinato al controllo del territorio.

In virtù della dislocazione dell'unità, assumeva il compito di garantire la sicurezza di un abitato nelle vicinanze di Pec dove aveva trovato rifugio la più numerosa componente della popolazione serba. Realizzava, quindi, un sistema di controllo dell'area sotto la sua responsabilità eccezionalmente efficace. Costantemente presente tra i suoi uomini, li sosteneva fortemente in questa delicata incombenza e li guidava nella prevenzione delle violenze o nella reazione agli attacchi alle abitazioni dei serbi frequentemente portati dalla etnia contrapposta, anche con l'impiego di armi a tiro curvo.

Facendo leva sulle sue indiscusse doti di uomo e di soldato, esercitando il grande carisma che lo contraddistingue, determinava nel personale dipendente le più elevate motivazioni ed il desiderio di rappresentare degnamente la nazione nel contesto internazionale.

Esempio di straordinaria professionalità, che ha contribuito a consolidare l'immagine ed il prestigio del contingente militare italiano in ambito internazionale.». Pec (Kosovo), 23 maggio - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Luigi Masiello, nato il 30 settembre 1951 a Forio d'Ischia (Napoli), con la seguente motivazione:

«Comandante dell'aliquota logistica del gruppo tattico "Garibaldi" inserito, all'inizio della missione, nell'ambito della «Extraction force» e comandante successivamente del reparto comando e supporti tattici del contingente militare italiano partecipante in Fyrom all'operazione "Joint guarantor" ed in Kosovo nell'operazione "Joint guardian", evidenziava encomiabile generosità, grandissima professionalità, spiccato senso di responsabilità ed elevato spirito di sacrificio, fornendo un contributo esemplare per la sistemazione delle unità italiane nelle aree di successiva dislocazione e per l'organizzazione ed il funzionamento del comando del contingente.

Per tutto il lungo periodo di permanenza nel teatro dei balcani, si rivelava elemento preziosissimo, in grado di mettere a buon frutto le sue conoscenze tecnico-professionali di ufficiale del Genio e di realizzare strutture di grandissima utilità per i reparti nazionali.

Giunto in Kosovo tra i primissimi soldati italiani immediatamente dopo gli accordi di pace, al fine di garantire la possibilità di rischierare nella regione gli elicotteri di cui era dotato il contingente, progettava e realizzava in brevissimo tempo, nonostante le elevatissime difficoltà ambientali ed operative esistenti, un eliporto di elevata potenzialità che consentiva al comando della brigata ed alle unità di impiegare immediatamente le aeromobili e di superare le iniziali, grandi difficoltà di carattere operativo e logistico.

Comandante sensibile ed attento, dotato di notevole carisma, motivava fortemente il personale alle sue dipendenze che assolveva con entusiasmo e grande impegno anche i compiti più pesanti e delicati nelle fasi più complesse delle operazioni.

Splendida figura di ufficiale e di comandante, che ha contribuito ad elevare l'immagine dell'esercito italiano in ambito internazionale.». Fyrom/Kosovo, 9 dicembre-31 dicembre 1998 - 19 maggio - 7 settembre 1999.

Al ten. col. CC Giancarlo Bergamo, nato l'11 marzo 1949 a Roma, con la seguente motivazione:

«Consigliere giuridico del comandante del contingente militare italiano partecipante all'operazione "Joint guardian", immesso in teatro di operazioni alla vigilia dell'ingresso della grande unità in Kosovo, percepiva immediatamente la delicatezza e la complessità della situazione operativa nell'area e la necessità di pianificare una capillare attività di polizia in grado di opporsi alla generalizzata disgregazione sociale in atto.

Consulente essenziale e competente per tutte le missioni sviluppate nel delicatissimo periodo iniziale, individuava sempre, grazie alla sua profonda preparazione ed al suo spiccato buon senso, soluzioni perfettamente adeguate alle diversificate problematiche che, nella situazione di completa assenza di qualsiasi struttura economica, sociale o politica, dovevano essere affrontate e risolte dalle unità del contingente.

Dotato di grande sensibilità, percepiva immediatamente le situazioni critiche e suscettibili di determinare pericolose contrapposizioni tra gli uomini della brigata e personaggi legati alle fazioni, ed interveniva personalmente, sostenendo con l'esperienza e la sua maturità le attività dei reparti.

Nel contesto estremamente complesso del Kosovo al termine del conflitto, in presenza di condizioni operative talvolta molto difficili, svolgeva continuamente una funzione preziosissima caratterizzata da grande equilibrio, spiccato buon senso, ma anche da ferma determinazione nel richiedere alle fazioni il rispetto degli accordi di pace.

Sostenuto da fortissima personalità e dotato di grande carisma trascinava con l'esempio il personale dell'arma alle sue dipendenze, formandone un team efficiente e pronto ad operare in qualsiasi condizioni con garanzia di successo.

Magnifica figura di ufficiale, professionista di eccezionali virtù, animato da amore per la propria professione, che ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale.». Pec (Kosovo), 2 giugno - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Arnaldo Della Sala, nato l'11 luglio 1956 a Parolise (Avellino), con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione logistico "Garibaldi" inquadrato nel contingente militare italiano, partecipava prima in Fyrom all'operazione "Joint guarnator" e poi in Kosovo all'operazione "Joint guardian". Presente continuamente alla testa dei suoi uomini, poneva in atto una capillare ed efficientissima struttura logistica - operativa, che consentiva sia di intervenire tempestivamente a favore di migliaia di profughi Kosovari nei campi di accoglienza realizzati in Fyrom, sia di sostenere l'azione delle unità del contingente, allorché si confrontavano in Kosovo con le situazioni complesse e pericolose della perdurante conflittualità tra le etnie albanese e serba.

Nonostante le condizioni operative estremamente difficili, esercitava un'azione di comando eccezionalmente efficace ed evidenziava una capacità realizzativa assolutamente di spicco e d'esempio per tutti dotato di fortissimo carisma, trasfondeva nei dipendenti una grande carica di entusiasmo, li motivava fortemente, ottenendo da essi la più completa disponibilità ed una elevata determinazione a rappresentare degnamente l'Italia.

Cosciente della gravosità e della complessità della missione, senza penalizzare l'attività prettamente logistica, forniva costantemente un contributo preziosissimo e determinante per l'assolvimento dei compiti operativi ed umanitari.

Durante le prime settimane successive all'ingresso in Kosovo, allorché la situazione era molto pericolosa e delicata, verificata la difficoltà di assolvere tutte le numerose incombenze operative con le limitate forze dell'arma base disponibili, interveniva prontamente e

personalmente con gli uomini del battaglione alle sue dipendenze, a cui infondeva grande determinazione e sicurezza, garantendo l'esemplare e completo svolgimento di compiti operativi estremamente importanti.

Bellissima figura di soldato, si caratterizzava per le sue straordinarie doti umane e per la sua preparazione, quale elemento di riferimento per tutto il personale della brigata, riscuotendo ammirazione e stima anche da altri contingenti.

Magnifica figura di comandante, che ha evidenziato costante impegno, eccezionale serenità e incondizionata disponibilità e che ha fortemente contribuito ad elevare l'immagine dell'esercito italiano in ambito internazionale.». Fyrom/Kosovo 23 maggio - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Giulio Carletti, nato il 7 gennaio 1958 ad Acerra (Napoli), con la seguente motivazione:

«Capo cellula G3 presso il comando del contingente militare italiano durante le operazioni «Joint guarantor» in Fyrom e, successivamente, capo cellula G2 della brigata multinazionale ovest nell'ambito dell'operazione «Joint guardian» in Kosovo, operava con grandissima professionalità, spiccata determinazione ed elevatissimo impegno, rimanendo nel teatro di operazioni dei balcani per un periodo di circa sei mesi caratterizzati da grande indeterminatezza operativa ed intensissima attività.

Consapevole della delicatezza e della complessità delle funzioni svolte, essenziali per tutte le attività della grande unità, assolveva il proprio incarico con eccezionale abnegazione, con encomiabile spirito di sacrificio e padronanza degli avvenimenti, costituendo esempio di dedizione al servizio.

Ufficiale sempre prontamente disponibile, sorretto da elevatissime motivazioni, si rivelava elemento di immediato riferimento per tutto il personale del comando della brigata ed evidenziava spiccate doti organizzative, lucidissima visione degli obiettivi, grande capacità di coordinamento e controllo.

Nelle circostanze e nei momenti più delicati susseguenti all'ingresso in Kosovo, allorché la situazione operativa era caratterizzata da accesa conflittualità tra le etnie e le Forze del contingente erano insufficienti a presidiare e controllare tutte le numerose ed ampie aree sensibili, assicurava alle unità dipendenti il sostegno della sua profonda esperienza e frequentemente si portava nei luoghi più pericolosi per garantire con la sua presenza il corretto svolgimento delle attività operative.

Professionista e soldato di spicco che, con la sua straordinaria determinazione, il suo grande senso del dovere e la sua spiccata abnegazione, emergeva nettamente tra il personale della grande unità, contribuendo in maniera determinante ad accrescere il prestigio del contingente militare italiano nel contesto internazionale.». Fyrom/ Kosovo, 22 marzo - 7 settembre 1999.

Al ten. Fabrizio Centofanti, nato il 19 settembre 1972 a Colleferro (Roma), con la seguente motivazione:

«Capo cellula pubblica informazione del contingente militare italiano sin dall'inizio della missione in Fyrom nel dicembre 1998, assolveva tale delicata funzione per ben dieci mesi, partecipando in successione alle operazioni "Joint guarantor" e di soccorso umanitario e protezione internazionale in Fyrom, nonché all'operazione "Joint guardian" in Kosovo. Durante tutto questo lungo periodo, nonostante il coinvolgimento continuo e senza limitazioni di orario, mai mostrava il benché minimo segno di stanchezza, ma evidenziava una profonda conoscenza delle problematiche dell'informazione ed una spiccata capacità di impostare e sviluppare in maniera efficacissima e pienamente rispondente alle esigenze della Forza armata i rapporti con i rappresentanti dei mass-media nazionali ed esteri.

Grazie alla sua eccezionale sensibilità ed alla sua elevatissima professionalità, individuava sempre e tempestivamente le modalità ed i momenti per esaltare, attraverso i reportage dei media, l'impegno ed i positivi risultati dell'attività operativa condotta dalle unità del contingente. La sua iniziativa, sempre intelligente e preziosissima, valorizzava al massimo l'attività dei reparti nazionali, garantendo alla Forza armata un eccezionale ritorno d'immagine.

Un contributo determinante per il successo della missione, forniva in occasione delle numerose visite di autorità civili e militari, durante le quali faceva emergere gli aspetti più significativi della partecipazione italiana all'operazione. Poco dopo l'ingresso in Kosovo, allorché la situazione operativa era caratterizzata da grandissime tensioni e violenze, in un momento nel quale il delicato processo di pace era fortemente contrastato e stentava ad avviarsi, ideava con geniale intuizione e poi rapidamente realizzava la prima emittente radiofonica di tutta la regione percepita chiaramente l'importanza dell'emittente, denominata "Radio west", ne esaltava sapientemente la funzione positiva attraverso la continua diffusione in lingua italiana, albanese e serba di programmi e di messaggi che richiamavano la convivenza contribuiva così fortemente ai consolidamento nell'area delle iniziative di pace ed al progressivo ritorno di condizioni di convivenza.

Limpida ed entusiasta figura di ufficiale, che si distingueva per la fortissima motivazione, l'eccezionale capacità realizzatrice, l'impegno elevatissimo e la disponibilità serena e senza alcun limite di orario e che sicuramente ha elevato l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale.». Katlanovo (Fyrom), 8 dicembre 1998 - 12 giugno 1999, Pec (Kosovo), 13 giugno - 7 settembre 1999.

02A00010

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riapertura della distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art. 29 del Regolamento CE n. 1493/99

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2001, n. 339, è stato pubblicato il Regolamento CE n. 2512 del 20 dicembre 2001, relativo alla riapertura della distillazione facoltativa dei vini da tavola prevista dall'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la presente campagna.

La distillazione riguarda 3 milioni di ettolitri di vino da distillare in ambito comunitario. I contratti possono essere sottoscritti tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2002 suddivisi nei due periodi previsti dall'art. 63, paragrafo 4 del regolamento CE n. 1623/2000 e, precisamente 1°-15 gennaio 2002 e 16-31 gennaio 2002.

Restano confermate le disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000, protocollo n. F/1770, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000, relativa alla distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2000/2001 nonché quelle previste con la nota n. F/2073 del 2 ottobre 2001.

Tuttavia, si ritiene di dover precisare che ciascun produttore può concludere uno o più contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola e di vino atto a dare vino da tavola che non può superare il 30% della produzione più elevata dei vini da tavola di una delle ultime tre campagne, compresa la presente.

Si ritiene, infine, di dover precisare che nel caso in cui i produttori abbiano sottoscritto contratti di distillazione nel primo periodo (16-31 ottobre) per una determinata campagna, la stessa campagna deve essere presa a riferimento per la distillazione in causa.

In merito si ritiene opportuno segnalare che il volume di vino da tavola che può essere preso a riferimento per il calcolo della predetta percentuale del 30% è il vino da tavola che figura nella dichiarazione di produzione ivi compreso il volume di vino nuovo ancora in fermentazione.

Gli uffici periferici preposti istituzionalmente o delegati dalle regioni alla ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per politiche agroali-

mentari - ufficio vitivinicolo - via XX Settembre n. 20 - 00187, entro e non oltre:

il 17 gennaio 2002 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni piesentanti nel periodo 1º-15 gennaio 2002;

il 2 febbraio 2002 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazione presentati nel periodo 1º novembre-31 gennaio 2002.

Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi e, quindi, la possibilità che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione agli uffici della Commissione UE.

Si ricorda in proposito, come previsto nella circolare n. 3 del 4 agosto 2001, che la mancata o la non corretta comunicazione dei contratti presentati e delle relative quantità, secondo il modello *A* allegato alla predetta circolare, in quanto non hanno formato oggetto di comunicazione alla Commissione U.E. nei termini previsti, sono ritenuti come mai posti in essere.

Per quanto attiene all'approvazione dei contratti presentati, nel confermare quanto previsto al punto 6 della più volte richiamata circolare n. 3 si fa presente che sarà cura del Ministero dare sollecita comunicazione ai competenti assessorati regionali all'agricoltura delle decisioni adottate dalla Commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati.

02A00054

REGIONE TOSCANA

Autorizzazioni alla Sorgente Tesorino S.p.a. all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sorgente Tesorino»

Con decreto dirigenziale n. 6652 del 27 novembre 2001 alla Sorgente Tesorino S.p.a. avente:

sede legale in via del Larione, 32/A - 50126 Firenze;

stabilimento di produzione in Montopoli Valdarno (Pisa), via Costa al Bagno, 6;

partita I.V.A. n. 00516990470 e codice fiscale n. 00426230488;

è concessa:

1) l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sorgente Tesorino», di cui al punto 1-*b)* del decreto dirigenziale n. 5825 del 1º ottobre 1998:

PET Lighter, prodotto dalla INCA International S.p.a., fornite dalla Tetrapak Italia S.p.a. (Bergamo);

PET Cleartuf, prodotto dalla Shell Italia S.p.a., fornite dalla Tetrapak Italia S.p.a. (Bergamo);

PET Starlight, prodotto dalla Aussapol S.p.a., fornite dalla Tetrapak Italia S.p.a. (Bergamo);

2) l'autorizzazione in via provvisoria all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Sorgente Tesorino»:

PET Bripet 2000 BST, prodotto dalla Brilén S.A. (España), fornite dalla Puccetti S.p.a. (Lucca);

PET Relpet G5801, prodotto dalla Reliance I.L. (India), fornite dalla Puccetti S.p.a. (Lucca);

PET Huapet 6868, prodotto dalla Hualon Corporation (M) SDN. BHD (Malaysia), fornite dalla Puccetti S.p.a. (Lucca);

PET Acelan CP1, prodotto dalla Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd. (Korea), fornite dalla Puccetti S.p.a. (Lucca).

L'autorizzazione di cui al punto 2) è concessa in via provvisoria per la durata di trentasei mesi alla società richiedente a partire dalla data di notifica del presente provvedimento e durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Tesorino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

01A14162

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Comunicato concernente la cessata attività connessa all'uso dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Elenco delle ditte assegnatarie dei marchi di identificazione che hanno cessato l'attività:

Marchio	Ragione sociale	Sede
148 PA	Spedale Mario	Palermo
159 PA	Randazzo Luigi	Palermo

01A14188

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651008/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.